

Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV)¹

del 20 novembre 1959 (Stato 1° gennaio 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 25, 64, 67 capoverso 3, 70 capoverso 3, 72 capoverso 1, 74 capoverso 3, 76 capoversi 3 e 5, 76a capoverso 5, 76b capoverso 5, 79a capoversi 2 e 3, 89 capoversi 1 e 2, 106 capoverso 1 e 108 della legge federale del 19 dicembre 1958² sulla circolazione stradale (LCStr) (denominata qui di seguito «la legge»);³

ordina:

Parte prima: Disposizioni generali

Art. 1

Veicoli a motore ¹ Le disposizioni della legge e della presente ordinanza che concernono la responsabilità civile e l'assicurazione per i veicoli a motore si applicano a tutti i veicoli a motore, con riserva di quanto dispongono gli articoli 37 e 38.⁴

² Restano riservate le prescrizioni speciali della legge federale del 29 marzo 1950⁵ sulle imprese filoviarie.

Art. 2

Rimorchi di
veicoli a motore ¹ Se un rimorchio non attaccato ad un veicolo a motore cagiona un danno, civilmente responsabile ai sensi dell'articolo 69 della legge è il detentore del rimorchio. Se però un'altra persona, nella sua qualità di detentore di un veicolo a motore faceva uso del rimorchio nel momento dell'incidente o ne aveva fatto uso immediatamente prima, questo detentore è civilmente responsabile per il rimorchio.

RU **1959** 1317

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU **1980** 1511). Secondo la medesima disp. nella numerazione degli art. aggiuntivi agli avverbi numerali sono state sostituite le lettere minuscole.

² RS **741.01**

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU **2004** 649).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU **1992** 1338).

⁵ RS **744.21**

² Se la persona civilmente responsabile detiene più veicoli a motore, idonei a trainare rimorchi, assicurati presso diversi assicuratori, la prestazione assicurativa incombe all'assicuratore del veicolo trainante al quale il rimorchio era attaccato al momento dell'incidente o immediatamente prima. Se nessuna relazione di tal genere esiste tra il rimorchio e un determinato veicolo trainante, i diversi assicuratori rispondono in solido verso la parte lesa per la prestazione dovuta; questa è suddivisa tra gli assicuratori in proporzione al numero dei veicoli trainanti assicurati presso ciascuno di essi.

³ Se un danno è causato da un rimorchio che non è destinato ad essere trainato da veicoli a motore, l'articolo 69 della legge si applica soltanto se il rimorchio era attaccato a un veicolo a motore al momento dell'incidente o immediatamente prima.

Parte seconda:

Assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore

Capo primo: Assicurazione minima e disposizioni comuni⁶

I. Attestato d'assicurazione

Art. 3⁷

Assicurazione
minima

¹ L'assicurazione deve coprire i diritti delle parti lese almeno fino all'importo di 5 milioni di franchi per infortunio, complessivamente per i danni materiali e alle persone.

² Per gli autoveicoli e gli autotreni trasportanti persone, i minimi di assicurazione per infortunio ammontano a 10 milioni di franchi se il veicolo contiene posti da 10 a 50 persone e a 20 milioni di franchi se il veicolo contiene posti per più di 50 persone.

Art. 3a⁸

Obbligatorietà

¹ I veicoli a motore e i rimorchi destinati al trasporto di persone, compresi i semirimorchi, ad eccezione dei veicoli della Confederazione e dei Cantoni, sono ammessi a circolare soltanto se l'autorità dispone di un attestato d'assicurazione.

² Un nuovo attestato d'assicurazione deve essere trasmesso all'autorità se un veicolo è lasciato in circolazione o deve essere rimesso in circolazione:

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU **1975** 1857).

⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 15 ott. 1975 (RU **1975** 1857). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 649).

⁸ Originario art. 3. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 83).

- a. dopo essere stato ripreso da un altro detentore;
- b. dopo il trasferimento del luogo di stanza in un altro Cantone;
- c. dopo che le targhe di controllo sono state restituite all'autorità competente (art. 68 cpv. 3 LCStr);
- d. dopo che l'assicurazione ha notificato la sospensione o la cessazione dell'assicurazione (art. 68 cpv. 2 LCStr);
- e. dopo la sostituzione della targa di controllo con un'altra avente un numero differente.

³ Nei casi previsti nel capoverso 2 lettere a e b, l'assicuratore non può opporre alla parte lesa la mancanza del nuovo attestato d'assicurazione sino a che il veicolo è munito della vecchia licenza di circolazione.

⁴ Le autorità di ammissione notificano all'Ufficio federale delle strade secondo le disposizioni dell'allegato 1:

- a. l'ammissione del veicolo (notificazione del controllo);
- b. il ritiro dalla circolazione del veicolo.

⁵ L'Ufficio federale delle strade inoltra i dati di cui al capoverso 4 all'assicuratore che ha rilasciato l'attestato d'assicurazione.

Art. 4

Contenuto e
forma

¹ L'attestato d'assicurazione contiene le indicazioni necessarie relative al veicolo, al detentore e all'assicuratore come pure alle condizioni del contratto d'assicurazione essenziali per l'applicazione della presente ordinanza e indica il giorno a contare dal quale ha inizio la copertura assicurativa.

² Le condizioni dell'attestato d'assicurazione, comprese le restrizioni o le limitazioni di durata che non sono previste dalla presente ordinanza sono considerate come non esistenti.

³ Gli attestati d'assicurazione devono essere rilasciati in forma elettronica e trasmessi dall'assicuratore al registro automatizzato dei veicoli e dei detentori (MOFIS). La forma e le modalità di trasmissione degli attestati d'assicurazione sono disciplinate dall'allegato 1.⁹

Art. 5

Rilascio

¹ Gli attestati d'assicurazione possono essere rilasciati:

- a. dalle imprese d'assicurazione autorizzate a esercitare in Svizzera l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore in virtù della legislazione federale concernente la vigilanza delle imprese d'assicurazione;

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 83).

b.¹⁰ dall'Amministrazione federale e dalla Posta svizzera per i veicoli della Confederazione che non sono assicurati presso un'impresa di assicurazioni.

² L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari¹¹ rende noto alle autorità cantonali l'elenco delle imprese designate nel capoverso 1 lettera a e le informa delle modificazioni intervenute.¹²

³ Gli attestati d'assicurazione rilasciati per gli assicurati al principio di un mese sono trasmessi in modo che l'autorità cantonale possa mettere il veicolo in circolazione gli ultimi due giorni feriali del mese precedente.¹³

⁴ Gli attestati internazionali d'assicurazione (carta verde) sono rilasciati dall'Ufficio nazionale di assicurazione o, con il consenso del medesimo, dagli assicuratori autorizzati ad operare in Svizzera nel campo dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.¹⁴

Art. 6

Controllo;
conservazione

¹ L'autorità non accetta l'attestato d'assicurazione se accerta che le indicazioni in esso contenute sono incomplete o inesatte. Nei casi dubbi, essa ordina le indagini necessarie o informa l'assicuratore. Questo principio si applica per analogia se vi è motivo di ritenere che i fatti indicati nell'attestato hanno subito una modificazione.

² Gli attestati d'assicurazione sono conservati elettronicamente dall'Ufficio federale delle strade finché sono validi e ancora per tre anni dopo la scadenza della loro validità.¹⁵

³ ...¹⁶

II. Sospensione e cessazione dell'assicurazione

Art. 7

Notificazione
dell'assicuratore

¹ L'assicuratore deve notificare la sospensione o la cessazione dell'assicurazione al più presto il giorno in cui scade la garanzia prevista dal contratto d'assicurazione. Se l'assicuratore stesso dispone di

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. all'O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (RU **1959** 1317).

¹¹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5465).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 83).

¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5465).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 83).

¹⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU **1992** 1338).

sospendere o di far cessare il contratto, egli deve avvisare lo stipulante sulle conseguenze della notificazione che s'appresta a fare all'autorità.

² Ricevuta la notificazione, l'autorità revoca immediatamente la licenza di circolazione conformemente all'articolo 16 capoverso 1 della legge e incarica la polizia di ritirare la licenza di circolazione e le targhe di controllo.

³ La revoca della licenza di circolazione non viene disposta se l'autorità dispone di un nuovo attestato d'assicurazione.¹⁷

⁴ Se non è a disposizione un nuovo attestato d'assicurazione e se le targhe di controllo non sono state restituite all'autorità entro 30 giorni dalla scadenza della garanzia prevista nel contratto d'assicurazione, le targhe di controllo sono segnalate ai fini del ritiro nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).¹⁸

Art. 7a¹⁹

Fallimento di un
assicuratore

¹ Se contro un assicuratore è dichiarato il fallimento, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ne informa senza indugio le autorità cantonali d'ammissione.

² L'autorità cantonale chiede senza indugio ai detentori del veicolo di trasmetterle un nuovo attestato d'assicurazione o di depositare le targhe di controllo entro quattro settimane.²⁰

³ Se nel termine di cui sopra non è a disposizione un nuovo attestato d'assicurazione o le targhe di controllo non sono pervenute all'autorità, quest'ultima ordina immediatamente la revoca della licenza di circolazione giusta l'articolo 16 capoverso 1 della legge, incarica la polizia di ritirare la licenza di circolazione e le targhe di controllo e, ai fini del ritiro, segnala le targhe di controllo nel RIPOL.²¹

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 83).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I 16 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU **2008** 4943).

¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5465).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 83).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 83).

Art. 8

Deposito della
licenza di circo-
lazione e delle
targhe di
controllo

¹ Il detentore che vuole sospendere temporaneamente gli effetti dell'assicurazione deve depositare le targhe presso la competente autorità (art. 68 cpv. 3 L). Se non rimette più in circolazione il veicolo, deve depositare anche la licenza di circolazione affinché l'autorità possa annullarla; in caso contrario, le targhe sono trattenute per una durata stabilita dall'Ufficio federale delle strade^{22,23 24}

² La licenza di circolazione e le targhe di controllo possono essere consegnate o rimesse all'autorità per mezzo della posta in qualsiasi momento. Gli effetti dell'assicurazione sono sospesi dal giorno che segue la consegna o la spedizione. Le autorità competenti a riceverle tengono un elenco delle licenze e delle targhe depositate, dal quale risulti da che data l'assicurazione cessa di aver effetto.

III. Veicoli di riserva e autorizzazione provvisoria di circolazione²⁵

Art. 9

Permesso
dell'autorità

¹ Le targhe di controllo d'un veicolo a motore possono essere trasferite su un veicolo di riserva solo dopo che l'autorità competente ha dato, in ogni singolo caso, un permesso scritto.

² Il permesso è concesso se un veicolo che circola con targhe svizzere non può essere adoperato a causa di danneggiamento, riparazione, revisione, trasformazione, ecc. e se il veicolo di riserva è in perfetto stato.²⁶

³ Per l'esame successivo dei veicoli di riserva si applica per analogia l'articolo 33 dell'ordinanza del 19 giugno 1995²⁷ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).²⁸

⁴ Come veicoli di riserva possono essere ammessi:

- a. per un motoveicolo, un altro motoveicolo e per una motoleggera, soltanto un'altra motoleggera;
- b. per un quadriciclo leggero a motore soltanto un altro quadriciclo leggero a motore;

²² Nuova espr. giusta l'art. 1 n. 6 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 1796). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

²³ Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5465).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 5 set. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU **1967** 1329).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU **2004** 649).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 5 set. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU **1967** 1329).

²⁷ RS **741.41**

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5465).

- per un triciclo a motore, soltanto un altro triciclo a motore o un quadriciclo a motore;
- d. per un quadriciclo a motore, soltanto un altro quadriciclo a motore o un triciclo a motore;
 - e. per un autoveicolo leggero, soltanto un altro autoveicolo leggero;
 - f. per un'automobile pesante, soltanto un'altra automobile pesante;
 - g.²⁹ per un autoveicolo pesante destinato al trasporto di cose soltanto un altro autoveicolo destinato al trasporto di cose;
 - h. per un autobus, soltanto un altro autobus il cui numero di posti non richieda, conformemente all'articolo 3 capoverso 2, un minimo d'assicurazione più alto;
 - i. per un trattore industriale, soltanto un altro trattore industriale;
 - k. per un veicolo a motore agricolo, soltanto un altro veicolo a motore agricolo;
 - l. per una macchina semovente pesante o leggera, soltanto un'altra macchina semovente, per un carro di lavoro soltanto un altro carro di lavoro;
 - m. per un rimorchio, soltanto un altro rimorchio uguale o simile; per i rimorchi destinati al trasporto di persone, si applica per analogia quanto disposto alla lettera h.³⁰

⁵ L'autorità può, in casi motivati, ammettere deroghe al capoverso 4 purché per il veicolo di riserva sia a sua disposizione un attestato d'assicurazione; l'attestato d'assicurazione non è però necessario per i rimorchi non adibiti al trasporto di persone.³¹

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1383).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 83).

⁶ In gravi casi motivati l'autorità può ammettere come veicolo di riserva un'automobile o un furgoncino senza odocronografo in sostituzione di un veicolo a motore leggero, non più funzionante perché danneggiato o in riparazione, o di un'automobile pesante adibita al trasporto professionale di persone. In siffatto caso la tenuta del libretto di lavoro si fonda sull'articolo 18 capoverso 4 dell'ordinanza del 6 maggio 1981³² sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti come anche sull'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza per gli autisti del 19 giugno 1995^{33,34}

Art. 10

Procedura.
Termini

¹ Il permesso per l'uso del veicolo di riserva è rilasciato soltanto se la licenza di circolazione del veicolo da sostituire è stata consegnata all'autorità.

² Il permesso è rilasciato per 30 giorni al massimo.³⁵

³ Il permesso scaduto deve essere restituito immediatamente all'autorità. Se il detentore non rispetta questo obbligo, l'autorità prende le misure necessarie.

⁴ ...³⁶

Art. 10a³⁷

Permessi generali per l'uso dei veicoli di riserva

¹ L'autorità può rilasciare permessi generali per l'uso dei veicoli di riserva alle aziende che dispongono di veicoli propri di riserva. Deve essere rilasciato un permesso generale per l'uso dei veicoli di riserva se diversi singoli detentori dispongono di un veicolo di riserva comune e sono collegati tramite un'organizzazione di utenza comunitaria, ad esempio una centrale di tassi. Il permesso è limitato a un anno e può essere prorogato ogni volta di un anno.

² Il permesso è rilasciato se:

- a. il veicolo di riserva è in grado di funzionare con sicurezza; e
- b. il controllo ufficiale più recente del veicolo di riserva al momento del rilascio o della proroga del permesso non è anteriore al controllo ufficiale più recente per l'immatricolazione ordinaria.

³² RS 822.222

³³ RS 822.221

³⁴ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 83).

³⁶ Introdotto dall'art. 152 n. 1 dell'O del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (RU 1976 2423). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 apr. 1002 (RU 2001 1383).

³⁷ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

³ Nel permesso per l'uso del veicolo di riserva oppure in un allegato del permesso vengono iscritti i numeri delle targhe e la marca del veicolo o dei veicoli da sostituire. Per un veicolo di riserva di diversi singoli detentori deve essere iscritta la designazione dell'organizzazione d'utenza comunitaria, ad esempio di una centrale di tassi.

⁴ Il permesso per l'uso dei veicoli di riserva è valido soltanto se in pari tempo viene recata seco la licenza di condurre del veicolo non utilizzabile.

Art. 10b³⁸

¹ Il detentore può utilizzare nella circolazione in Svizzera, prima del rilascio della licenza di circolazione, un veicolo controllato ufficialmente, munito delle targhe di controllo del veicolo che deve essere ritirato dalla circolazione, se:

- a. vi è un attestato di assicurazione valido; ne sono eccettuati i rimorchi non adibiti al trasporto di persone o di merci pericolose;
- b. i documenti di cui all'articolo 74 capoverso 1 lettera a e b numero 1 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976³⁹ sull'ammissione alla circolazione (OAC) e la licenza di circolazione del veicolo che deve essere ritirato dalla circolazione sono stati consegnati all'autorità di ammissione o le sono stati inviati per posta e, se del caso, vi sono inoltre stati allegati i documenti di cui all'articolo 81 capoverso 3 OAC e agli articoli 16 capoverso 2 o 15 capoverso 5 dell'ordinanza del 6 marzo 2000⁴⁰ concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (OTTP);
- c. la dichiarazione di cui all'allegato 5 è stata compilata dal detentore ed è conservata nel veicolo.

² L'autorizzazione è valida per 30 giorni al massimo dall'entrata in vigore dell'attestato di assicurazione.

³ Essa è valida tra di loro per i veicoli a motore pesanti e leggeri e per i rimorchi che possono utilizzare targhe di controllo di medesimo genere, nonché per i veicoli a motore e i rimorchi utilizzati con targhe trasferibili. Essa non è invece valida per i veicoli a motore e i rimorchi immatricolati provvisoriamente o utilizzati con licenze temporanee.

⁴ La data del timbro postale è determinante per il ritiro dalla circolazione e per la messa in circolazione.

Autorizzazione
provvisoria di
circolazione

³⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 14 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU **2004** 649).
³⁹ RS **741.51**
⁴⁰ RS **641.811**

⁵ Se l'attestato d'assicurazione non è stato trasmesso o non è stato trasmesso tempestivamente, l'assicurazione di responsabilità civile valida per il veicolo iniziale si estende anche al nuovo veicolo per 30 giorni al massimo dalla sua messa in circolazione. L'assicuratore può esercitare il regresso verso il detentore inadempiente.⁴¹

Capo secondo: Condizioni speciali

I. Rischi maggiori

Art. 11

Categorie

¹ Un permesso speciale dell'autorità, che deve essere iscritto nella licenza di circolazione, è necessario al detentore che vuole usare un veicolo a motore o un rimorchio per trasportare merci pericolose che richiedono una garanzia maggiore da parte dell'assicuratore secondo l'articolo 12. Il permesso è rilasciato solo se il rischio maggiore è annotato nell'attestato d'assicurazione.⁴²

² Gli autoveicoli che hanno più di 9 posti compreso quello del conducente sono ammessi alla circolazione soltanto se nell'attestato d'assicurazione sono iscritti almeno tanti posti quanti ne ha il veicolo.⁴³

³ L'assicuratore non può opporre alla parte lesa la mancanza della copertura contrattuale per i rischi maggiori menzionati nel presente articolo.

Art. 12

Merci pericolose

¹ Il minimo di assicurazione per i veicoli a motore e gli autotreni trasportanti merci pericolose è di 15 milioni di franchi per infortunio, complessivamente per i danni materiali e alle persone.⁴⁴ I danni alle persone devono essere risarciti per primi. Se le merci pericolose sono trasportate soltanto su un rimorchio, per quest'ultimo occorre stipulare un'assicurazione complementare.⁴⁵

² La copertura assicurativa disposta nel capoverso 1, si applica, salvo contraria disposizione contrattuale, solo se il danno è cagionato dalla pericolosità delle merci trasportate.

³ L'elenco delle merci pericolose è fatto dal Consiglio federale.

⁴¹ Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 83).

⁴² Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU **1998** 1188).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU **1992** 1338).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 649).

⁴⁵ Nuovo testo giusta l'art. 29 cpv. 2 n. 4 dell'O del 29 nov. 2002 concernente il trasporto di merci su strada, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 4212).

II. Targhe di controllo trasferibili

Art. 13

Condizioni
generali

¹ Targhe trasferibili possono essere rilasciate, a richiesta del detentore del veicolo, conformemente alle disposizioni seguenti.

² Una targa trasferibile o una coppia di targhe trasferibili possono essere rilasciate solo per veicoli appartenenti allo stesso detentore ed il cui luogo di stanza si trova nello stesso Cantone. Targhe trasferibili sono rilasciate al massimo per due veicoli ed è vietato adoperare, per un veicolo, più di una targa trasferibile o più di una coppia di tali targhe; queste limitazioni non si applicano agli autoveicoli di lavoro e ai rimorchi.⁴⁶

³ Una targa trasferibile o una coppia di targhe trasferibili possono essere consegnate soltanto per veicoli a motore tra di loro e per rimorchi tra di loro; questi veicoli devono inoltre poter portare targhe dello stesso genere.⁴⁷

⁴ Per ogni veicolo usato con targhe trasferibili deve essere rilasciata una licenza di circolazione speciale.

Art. 14

Uso

¹ Solo uno dei veicoli per i quali è stata rilasciata una targa trasferibile o una coppia di targhe trasferibili può circolare sulle strade pubbliche, e precisamente quello munito della targa o della coppia di targhe.

² Se sono accertate contravvenzioni a questa disposizione, il permesso di adoperare targhe trasferibili può essere ritirato temporaneamente o definitivamente al detentore colpevole.

Art. 15

Assicurazione

¹ Per ogni veicolo a motore, a favore del quale è rilasciata una targa trasferibile o una coppia di targhe trasferibili, è necessario un attestato d'assicurazione speciale, che può essere contrassegnato in modo particolare.

² Se un veicolo al quale è stata assegnata una targa trasferibile o una coppia di targhe trasferibili è immatricolato nuovamente e riceve una targa con un altro numero, deve essere presentato un nuovo attestato d'assicurazione.

⁴⁶ Nuovo testo giusta l'art. 152 n. 1 dell'O del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2423).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. 1 del DCF del 5 set. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1967 1329).

³ L'uso simultaneo di più veicoli a motore non può essere opposto alla parte lesa dall'assicuratore, il quale può tuttavia esercitare il regresso verso il detentore.

III. Immatricolazione provvisoria

Art. 16

Casi
d'applicazione

¹ Sono immatricolati provvisoriamente i veicoli a motore la cui stanza in Svizzera è o sarà ancora soltanto di durata limitata.⁴⁸

² I veicoli a motore non sdoganati i cui detentori non beneficiano dei privilegi e delle immunità diplomatici possono essere immatricolati solo provvisoriamente e solo col consenso delle autorità doganali.

³ Sono riservate le disposizioni concernenti i veicoli ammessi nella circolazione internazionale con licenze e targhe estere.

Art. 17

Licenza di
circolazione

¹ Per i veicoli a motore immatricolati provvisoriamente è rilasciata una licenza di circolazione contrassegnata in modo particolare. Conformemente alle disposizioni seguenti, la sua validità sarà limitata in modo che scada al più tardi il giorno indicato nell'attestato d'assicurazione e sempre alla fine d'un mese.

² La validità della licenza deve scadere al più tardi entro dodici mesi dalla data del rilascio. Le licenze rilasciate in ottobre o in novembre possono però essere valide sino alla fine dell'anno seguente. È ammesso prorogare sino ai termini sopra indicati la licenza rilasciata per un periodo di tempo più breve.

³ L'immatricolazione provvisoria di un veicolo può essere prolungata dall'autorità competente se esistono motivi sufficienti. Quando la validità di un'immatricolazione provvisoria scade durante un soggiorno all'estero, le autorità doganali, in caso di ritorno nel Paese, possono autorizzare l'uso del veicolo durante 48 ore al massimo, a condizione che sia stipulata un'assicurazione di confine ai sensi dell'articolo 45⁴⁹ della presente ordinanza.⁵⁰

⁴ Durante tutto il periodo d'immatricolazione provvisoria si reputa che il veicolo abbia avuto stanza nel luogo che era determinante per il rilascio della licenza. Tuttavia, la competenza di prorogare l'immatricolazione provvisoria spetta all'eventuale nuovo Cantone di stanza.⁵¹

⁴⁸ Nuovo testo giusta l'art. 152 n. 1 dell'O del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 2423).

⁴⁹ Ora: art. 44

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU **1975** 1857).

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 apr. 1987 (RU **2987** 628).

⁵ L'autorità può far dipendere il rilascio della licenza dal pagamento delle tasse e delle imposte dovute per tutta la durata della licenza o dalla prestazione di garanzie equivalenti. Altre cauzioni non possono essere chieste.

Art. 18

Targhe e marche
di controllo

¹ Per i veicoli a motore immatricolati provvisoriamente sono rilasciate targhe speciali, conformemente all'allegato 2 lettera A della presente Ordinanza.⁵² Le targhe di controllo cessano di esser valide contemporaneamente alla licenza di circolazione. Esse non devono essere restituite all'autorità che le ha rilasciate quando la durata dell'immatricolazione provvisoria stabilita nella licenza di circolazione è scaduta; in caso d'impiego abusivo devono essere confiscate d'ufficio.

² Ogni targa è munita di marche di controllo conformemente all'allegato 2 lettera B: sulle marche di controllo sono indicati l'anno e il mese in cui scade l'immatricolazione provvisoria.⁵³

Art. 19

Assicurazione

¹ Ai fini dell'immatricolazione provvisoria un attestato d'assicurazione contrassegnato in modo speciale e di validità limitata deve essere a disposizione dell'autorità.⁵⁴

² Durante la validità dell'immatricolazione provvisoria indicata nella licenza di circolazione, la sospensione o la cessazione dell'assicurazione diventano efficaci verso le parti lese soltanto se la licenza e le targhe sono state restituite all'autorità o confiscate da essa e al più presto dal giorno consecutivo a quello della spedizione, della restituzione o della confisca.

³ Per il resto, la garanzia assicurativa nei riguardi delle parti lese si estingue al più presto 15 giorni dopo che l'immatricolazione provvisoria indicata nella licenza di circolazione ha cessato di essere valida.

⁴ Se l'assicuratore annuncia la sospensione o la cessazione dell'assicurazione durante la validità dell'immatricolazione provvisoria indicata nella licenza di circolazione, l'autorità prende le misure adeguate per confiscare la licenza e le targhe.

⁵ ...⁵⁵

⁵² Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 apr. 1987 (RU **2987** 628).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU **1992** 1338).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 83).

⁵⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU **1992** 1338).

IV. Licenze temporanee

Art. 20⁵⁶

Rilascio

¹ Le licenze temporanee per veicoli a motore o rimorchi in grado di funzionare con sicurezza sono rilasciate su richiesta a persone con domicilio in Svizzera.

² Il richiedente deve attestare che il veicolo è in grado di funzionare con sicurezza. L'autorità può esigere di verificare essa stessa la sicurezza di funzionamento oppure richiedere l'attestazione di un'officina di riparazione da essa riconosciuta.

³ L'autorità può esigere dal richiedente che presenti altri documenti come la licenza di circolazione o il rapporto di perizia. Può chiedere una cauzione adeguata a garanzia dei costi risultanti dalla restituzione non puntuale delle targhe.

⁴ Le licenze temporanee sono rilasciate per una durata di 24, 48, 72 o 96 ore.

⁵ Le targhe rilasciate con la licenza temporanea devono essere restituite o mandate per posta all'autorità competente al più tardi alla scadenza della validità della licenza.

⁶ Ai detentori che non rispettano le condizioni imposte dalla licenza temporanea può essere negato, ulteriormente, il rilascio di tali licenze.

Art. 20a⁵⁷

Uso

¹ I veicoli muniti di licenza temporanea non possono essere utilizzati per trasporti remunerati né noleggiati; il veicolo non deve trasportare più di otto persone oltre al conducente.

² Le licenze temporanee non possono essere usate per:

- a. il trasporto di merci pericolose per le quali è necessaria una garanzia assicurativa maggiore secondo l'articolo 12;
- b. i trasporti di cose con veicoli a motore pesanti o con rimorchi il cui peso totale supera i 3500 kg, tranne per i trasporti giusta l'articolo 24 capoverso 4 lettere a e b e capoverso 5.

Art. 21

Assicurazione

¹ Il detentore che chiede una licenza temporanea deve aderire al contratto collettivo d'assicurazione per la responsabilità civile, da stipularsi dai Cantoni. È riservato quanto dispone il capoverso 5.

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

⁵⁷ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

² Il detentore deve pagare la sua parte di premio prima di ritirare la licenza. Se non restituisce per tempo all'autorità le targhe dopo la loro scadenza, deve versare un premio supplementare per ogni giorno di ritardo.⁵⁸

³ Se le targhe di controllo scadute non sono rimesse per tempo all'autorità, questa le fa ritirare dalla polizia.⁵⁹

⁴ La garanzia d'assicurazione e l'obbligo di pagare i premi cessano comunque 60 giorni dopo la scadenza della licenza.

⁵ Se una licenza temporanea è rilasciata per permettere di presentare al controllo ufficiale un veicolo da immatricolare, essa è redatta conformemente all'attestato d'assicurazione del veicolo.

V. Licenze di circolazione collettive

Art. 22⁶⁰

Categoria e
genere delle
licenze⁶¹

¹ Licenze di circolazione collettive unitamente a targhe professionali sono rilasciate per:⁶²

- a. autoveicoli;
- b.⁶³ motoveicoli;
- c. motoleggere;
- d. veicoli a motore agricoli;
- e. veicoli di lavoro muniti di motore;
- f. rimorchi.

² Oltre che ai veicoli giusta il capoverso 1, possono essere applicate:⁶⁴

- a.⁶⁵ targhe professionali per autoveicoli a tutti i veicoli a motore con ruote gemellate disposte simmetricamente che non sono motoveicoli;

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1383).

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1383).

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 5 set. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU **1967** 1329).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU **1992** 1338).

⁶² Nuovo testo giusta l'art. 152 n. 1 dell'O del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 2423).

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU **1992** 1338).

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1383).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

- b.⁶⁶ targhe professionali per motoleggere a tutti i veicoli a motore che non sono autoveicoli;
- c.⁶⁷ targhe professionali per motoleggere ai quadricicli leggeri a motore e ai ciclomotori;
- d. tutte le targhe professionali a veicoli speciali della corrispondente categoria di veicoli;
- e.⁶⁸ targhe professionali per veicoli a motore agricoli a rimorchi e autotreni agricoli.⁶⁹

^{2bis} Se un rimorchio è trainato da un autoveicolo, la targa posteriore del veicolo trattore può essere utilizzata come targa del rimorchio.⁷⁰

³ L'impiego di queste targhe non esime né dall'obbligo di rispettare le limitazioni concernenti l'uso e la circolazione dei veicoli di lavoro e dei veicoli a motore agricoli, né da quello di chiedere i permessi per veicoli speciali.⁷¹

Art. 23⁷²

Rilascio

¹ Le licenze di circolazione collettive sono rilasciate alle aziende che soddisfano i requisiti di cui nell'allegato 4 e che:

- a. dispongono dei permessi necessari per il loro esercizio,
- b. garantiscono un impiego irreprensibile della licenza di circolazione collettiva, e
- c. trattandosi di imprese dell'industria automobilistica, hanno stipulato l'assicurazione prescritta nell'articolo 71 capoverso 2 della legge.

² In via eccezionale l'autorità cantonale può derogare ai requisiti di cui nell'allegato 4 in favore del richiedente o del detentore se dalla valutazione globale dell'azienda risulta che le targhe professionali possono essere rilasciate senza pericolo per la sicurezza del traffico e per l'ambiente.⁷³

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

⁶⁸ Introdotta dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1383).

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU **1992** 1338).

⁷⁰ Introdotta dal n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU **1992** 1338).

⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU **1992** 1338).

⁷³ Introdotta dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1383).

Art. 23a⁷⁴

Ritiro

¹ La licenza di circolazione collettiva deve essere ritirata quando non sono più adempiute le premesse per il rilascio.

² Non è più data la garanzia per un uso irreprensibile della licenza di circolazione collettiva segnatamente se il titolare ne ha provocato o tollerato l'uso illecito, omettendo ad esempio di esercitare la necessaria sorveglianza oppure se ha messo in circolazione un veicolo non in grado di funzionare con sicurezza. In casi di lieve entità, può essere minacciato il ritiro.⁷⁵

Art. 24⁷⁶

Uso delle targhe

¹ La licenza di circolazione collettiva autorizza ad applicare le targhe professionali che vi sono menzionate a veicoli del genere indicato nella licenza esaminati o no, in perfetto stato di funzionamento e conformi alle prescrizioni. Il veicolo non deve essere conforme in tutte le sue parti alle prescrizioni in caso di corse effettuate per constatare un danno o controllare una riparazione.

² Il titolare della licenza di circolazione collettiva è responsabile, come il detentore, per il perfetto stato di funzionamento e la conformità alle prescrizioni del veicolo (art. 93 n. 2 della legge).

³ Le targhe professionali possono essere adoperate per:

- a. il servizio di soccorso a veicoli in panna e per rimorchiare;
- b. trasferire e provare veicoli, nell'ambito del commercio automobilistico, su cui sono eseguite riparazioni e trasformazioni;
- c. la prova di veicoli nuovi da parte del costruttore e dell'importatore;
- d. consentire a esperti di esaminare veicoli;
- e. la presentazione del veicolo all'esame ufficiale e le corse effettuate per detto esame;
- f. tutte le altre corse gratuite, purché nel o sul veicolo vi siano 9 persone al massimo, conducente compreso.

⁴ I veicoli a motore pesanti provvisti di targhe professionali possono essere utilizzati soltanto per i seguenti trasporti di cose:

- a. trasporti di parti di veicoli in connessione con riparazioni o trasformazioni del veicolo nella propria azienda;
- b. trasporti di zavorre nei casi di cui nel capoverso 3 lettere b–e;

⁷⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU **1992** 1338).

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1383).

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU **1992** 1338).

- c. rimorchiare a traino, soccorrere e trasferire veicoli in panna o danneggiati in seguito a incidente dal luogo della panna o dell'incidente fino alla più vicina officina di riparazione oppure fino all'azienda del titolare della licenza di circolazione collettiva.

⁵ Nei casi di cui al capoverso 3 lettere a e f, nonché al capoverso 4 lettere a e c, le targhe professionali possono essere applicate soltanto a veicoli sdoganati e assoggettati all'imposta secondo la legge del 21 giugno 1996⁷⁷ sull'imposizione degli autoveicoli. Nel caso di cui al capoverso 4 lettera a le targhe professionali possono essere applicate anche a veicoli non sdoganati o non assoggettati all'imposta, nella misura in cui i pezzi trasportati siano destinati a lavori sul veicolo.⁷⁸

⁶ Se sono applicate targhe professionali a veicoli a motore o a rimorchi adibiti al trasporto di carichi, il conducente deve prendere seco, oltre alla licenza di circolazione collettiva, un documento indicante il peso totale autorizzato (ad es. il certificato di tipo, la garanzia di fabbrica o la licenza di circolazione rilasciata in occasione di una precedente immatricolazione) e inoltre, se sono applicate targhe professionali ad autotreni, un certificato relativo al carico rimorchiato autorizzato.⁷⁹ Per il trasporto di merci pericolose sono necessari un permesso rilasciato dall'autorità e l'assicurazione complementare di cui all'articolo 12.

Art. 25⁸⁰

Persone autorizzate

¹ Un veicolo a motore munito di targhe professionali o trainante un rimorchio con una tale targa può circolare, fatti salvi i capoversi 2 e 3, soltanto se una delle persone seguenti guida il veicolo o accompagna il conducente:⁸¹

- a. titolare o impiegato dell'azienda;
- b. congiunti dei titolari o dirigenti dell'azienda (direttori, gerenti, capi dell'esercizio o delle vendite), se vivono in comunione domestica con essi.⁸²

² Se il trasferimento di un veicolo è effettuato nell'interesse dell'azienda, altre persone incaricate dal titolare o dal dirigente dell'azienda possono far uso delle targhe professionali, ma devono guidare esse stesse il veicolo.⁸³

⁷⁷ RS **641.51**

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'appendice all'O del 20 nov. 1996 sull'imposizione degli autoveicoli, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3058).

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. I all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

⁸⁰ Nuovo testo giusta l'art. 152 n. 1 dell'O del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 2423).

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'I 1 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1383).

⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU **1992** 1338).

⁸³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU **1992** 1338).

³ Eventuali acquirenti possono provare per una corsa non accompagnata i veicoli muniti di targhe professionali se questi ultimi sono in grado di funzionare con sicurezza e soddisfano le prescrizioni. Il titolare della licenza di circolazione collettiva tiene un registro su queste corse e lo conserva per un biennio. A richiesta degli organi di controllo deve consentire loro di consultare detto registro.⁸⁴

⁴ ...⁸⁵

Art. 26

Assicurazione

¹ Chi chiede una licenza di circolazione collettiva per veicoli a motore deve trasmettere all'autorità un attestato d'assicurazione contrassegnato in modo speciale.⁸⁶

² L'assicurazione deve coprire, conformemente alla legge, i danni cagionati dal veicolo munito della targa professionale rilasciata in base all'attestato d'assicurazione.⁸⁷

³ L'uso illecito delle targhe, in particolare da parte di chi non è autorizzato, non può essere opposto al danneggiato. Sono riservate le disposizioni relative al risarcimento dei danni nei casi d'uso di veicoli sottratti (art. 75 L).

Capo terzo:

Assicurazione di responsabilità civile per le aziende dell'industria dei veicoli a motore e per le manifestazioni sportive

I. Aziende dell'industria dei veicoli a motore

Art. 27

Obbligo dell'assicurazione

¹ L'assicurazione prevista dall'articolo 71 capoverso 2 della legge copre la responsabilità civile dei capi d'azienda dell'industria dei veicoli a motore per i loro veicoli a motore sprovvisti di assicurazione del detentore e per i veicoli loro consegnati. Sono tenuti a stipulare una tale assicurazione:⁸⁸

- a. i capi delle aziende che fabbricano, montano, carrozzano, trasformano o riparano veicoli a motore o rimorchi per tali veicoli;

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1383).

⁸⁵ Abrogato dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001 (RU **2001** 1383).

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 83).

⁸⁷ Nuovo testo giusta l'art. 152 n. 1 dell'O del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 2423).

⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU **1975** 1857).

- b. gli importatori, i commercianti e i sensali dei veicoli a motore e di rimorchi di veicoli a motore;
- c. i capi di imprese ausiliarie dell'industria dei veicoli a motore, quali i lattonieri, i sellai e i verniciatori di veicoli;
- d. i capi di aziende per la demolizione di veicoli a motore.

² Con decisione dell'autorità cantonale competente sono assoggettate all'obbligo dell'assicurazione altre aziende dell'industria dei veicoli a motore in cui si trovano regolarmente veicoli a motore atti a circolare, ma non muniti della licenza di circolazione.

³ A domanda e con decisione dell'autorità cantonale competente, sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione i capi d'azienda in grado di provare che nella loro impresa si trovano soltanto veicoli a motore propri, immatricolati separatamente, o veicoli a motore completamente inutilizzabili.⁸⁹

Art. 28

Procedura

¹ Chi vuole aprire un'impresa sottoposta all'obbligo dell'assicurazione previsto dall'articolo 27 capoverso 1 deve informare l'autorità cantonale competente prima dell'apertura.

² L'autorità cantonale competente deve prendere una decisione quando un capo d'azienda:

- a. omette d'informare l'autorità secondo il capoverso 1 o contesta l'obbligo di assicurarsi;
- b. deve esser sottoposto all'obbligo dell'assicurazione conformemente all'articolo 27 capoverso 2;
- c. chiede di essere esonerato dall'obbligo di assicurarsi.

³ Prima che la decisione sia presa, al capo d'azienda deve esser data la possibilità di far conoscere il suo parere. La decisione deve essergli comunicata per iscritto, con indicazione dei motivi e della possibilità di ricorso prevista dall'articolo 89 capoverso 3 della legge.

Art. 29⁹⁰

Attestato
d'assicurazione

¹ Il capo di un'impresa assoggettata all'obbligo dell'assicurazione deve consegnare all'autorità competente un attestato d'assicurazione speciale. Ciò non lo dispensa dall'obbligo di consegnare gli attestati d'assicurazione prescritti giusta gli articoli 3, 11, 15, 19 e 26 della presente ordinanza.

⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU **1975** 1857).

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU **1975** 1857).

² La sospensione o la cessazione dell'assicurazione secondo l'articolo 71 capoverso 2 della legge devono essere annunciate dall'assicurazione all'autorità cantonale e hanno effetto nei riguardi delle parti lese soltanto alla scadenza di sessanta giorni dopo che l'autorità avrà ricevuto questo avviso.

³ Quando l'obbligo dell'assicurazione è stato stabilito con decisione dell'autorità non impugnata mediante ricorso, al capo d'azienda che non presenta l'attestato d'assicurazione richiesto secondo l'articolo 71 capoverso 2 della legge, l'autorità fissa un termine di trenta giorni, comminandogli la pena prevista nell'articolo 292 del Codice penale svizzero⁹¹. Lo stesso principio si applica quando l'assicuratore annuncia la sospensione o la cessazione dell'assicurazione secondo il capoverso 2.

II. Gare di velocità

Art. 30

Casi
d'applicazione

¹ L'articolo 72 della legge è applicabile:

- a. alle gare di velocità, alle competizioni o ai tentativi di primato effettuati sulle strade pubbliche, quando la velocità deve essere la massima possibile o raggiungere una media superiore a 50 km/h o quando il tempo impiegato quotidianamente è di più di 12 ore per un conducente o di più di 15 ore per due conducenti che si alternano alla guida;
- b. alle manifestazioni di questo genere che si svolgono su strade chiuse alla circolazione, su circuiti o su terreni aperti, quando sono ammesse come partecipanti o come spettatori anche persone che non sono membri della società organizzatrice.

² In casi particolari, i Cantoni possono proporre al Consiglio federale:

- a. di sottoporre all'obbligo dell'assicurazione, secondo l'articolo 72 della legge, altre manifestazioni sportive con veicoli a motore o con velocipedi quando esse presentano pericoli particolari;
- b. di consentire eccezioni per determinate manifestazioni o per corse effettuate su circuiti speciali, quando è escluso che esista un pericolo per i terzi.

Art. 31

Attestato
d'assicurazione

¹ Chi organizza una manifestazione assoggettata all'obbligo dell'assicurazione deve consegnare all'autorità di ogni Cantone interessato un attestato d'assicurazione che può essere di durata limitata; in quest'ultimo caso l'assicuratore non può revocarlo.

² Chi organizza regolarmente manifestazioni su terreni appositamente attrezzati deve consegnare un attestato d'assicurazione di durata illimitata all'autorità cantonale competente. L'assicuratore deve notificare all'autorità la sospensione o la cessazione dell'assicurazione. L'articolo 29 capoverso 3 è applicabile per analogia.⁹²

III. Casi speciali**Art. 32**

Macchine per la
costruzione di
strade

¹ Le macchine operatrici semoventi per le quali non esistono né licenza di circolazione né targhe di controllo possono essere usate per effettuare lavori sulle strade dove la circolazione non è completamente sospesa soltanto se l'impresario prova che, quale detentore di tutte le macchine adoperate, è assicurato per la responsabilità civile conformemente alla legge.

² L'articolo 29 è applicabile per analogia.

Art. 33

Veicoli di
fabbrica che
circolano su
strade pubbliche

¹ Se i veicoli d'una azienda devono circolare su brevi tratti di strada pubblica per passare da un punto all'altro della fabbrica o dell'officina, l'autorità cantonale competente può permettere al proprietario l'uso di veicoli a motore senza licenza di circolazione e senza targhe di controllo su tali tratti di strada, purché esso provi che, quale detentore di tutti questi veicoli, è assicurato per la responsabilità civile conformemente alla legge.

² L'articolo 29 è applicabile per analogia.

⁹² Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

Parte terza:**Assicurazione di responsabilità civile dei velocipedi e dei veicoli ad essi equiparati****Capo primo: Velocipedi****Art. 34⁹³**

Contrassegno per velocipedi

¹ Per la durata di validità, il contrassegno apposto sul velocipede comprova l'esistenza della prescritta assicurazione di responsabilità civile (art. 70 L).

² Quali contrassegni per i velocipedi sono rilasciati autocollanti (allegato 3, lett. A). Vi sono stampati, in cifre, i seguenti dati:

- a. l'indicazione dell'assicurazione di responsabilità civile competente (numero d'assicurazione);
- b. la designazione del Cantone;
- c. un numero di serie progressivo;
- d. l'anno di validità.

³ I contrassegni per i velocipedi sono validi dal 1° gennaio dell'anno stampato al 31 maggio dell'anno successivo. I contrassegni il cui millesimo o numero d'assicurazione è illeggibile non sono validi.

⁴ Il contrassegno è trasferibile su un altro velocipede.⁹⁴

⁵ Anche i velocipedi dei Cantoni (art. 73 cpv. 2 L) sono muniti di contrassegni.

⁶ I velocipedi della Confederazione sono muniti di contrassegni speciali, di validità illimitata (allegato 3 lett. B).

Art. 35

Assicurazione

¹ L'assicurazione deve coprire i diritti delle parti lese almeno fino all'importo di 2 milioni di franchi per infortunio, complessivamente per i danni materiali e alle persone.⁹⁵

^{1bis} I Cantoni stipulano un'assicurazione collettiva di responsabilità civile per ciclisti. Le associazioni ciclistiche possono stipulare un'assicurazione di questo genere per i loro membri. Il ciclista è libero di concludere un'assicurazione individuale.⁹⁶

⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mag. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 1189).

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 649).

⁹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 15 ott. 1975 (RU **1975** 1857). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 649).

² L'assicurazione di responsabilità civile per i ciclisti deve essere stipulata presso compagnie d'assicurazione autorizzate ad esercitare in Svizzera l'assicurazione di responsabilità civile secondo la legislazione federale concernente la sorveglianza delle imprese private in materia d'assicurazione. L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari comunica alle autorità cantonali l'elenco di queste compagnie e rende loro note le modificazioni intervenute.⁹⁷

³ ...⁹⁸

Art. 36⁹⁹

Acquisto e
rilascio di
contrassegni per
velocipedi

¹ L'acquisto dei contrassegni incombe ai Cantoni. Le compagnie di assicurazione che concludono contratti individuali d'assicurazione o contratti d'assicurazione con associazioni ricevono, al prezzo di costo, i pertinenti contrassegni dai Cantoni.

² I Cantoni vigilano affinché i contrassegni concernenti i contratti collettivi cantonali d'assicurazione di responsabilità civile possano essere ottenuti presso gli uffici di distribuzione da essi designati. Le compagnie d'assicurazione che concludono contratti individuali d'assicurazione o contratti d'assicurazione con associazioni vigilano affinché ai detentori di velocipedi siano consegnati i contrassegni adatti.

³ Chi acquista un contrassegno per velocipedi riceve, insieme al contrassegno, una cedola con nome e indirizzo della compagnia d'assicurazione competente. La cedola può recare altre indicazioni.

⁴ I Cantoni vigilano affinché presso la polizia sia accessibile a tutti un elenco dei codici che consentono di identificare le compagnie d'assicurazione di responsabilità civile.

Capo secondo: Veicoli equiparati ai velocipedi

Capo secondo: Veicoli equiparati ai velocipedi

Art. 37¹⁰⁰

Carri a mano,
monoassi e
ciclomotori
leggeri¹⁰¹

¹ I veicoli a motore seguenti sono equiparati ai velocipedi per quanto riguarda la responsabilità civile e l'assicurazione:

⁹⁷ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

⁹⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 1995 (RU 1995 5465).

⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mag. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1189).

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mag. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1189).

¹⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3215).

- a. i carri a mano provvisti di motore;
- b. i monoassi guidati da una persona a piedi e non destinati a trainare rimorchi;
- c.¹⁰² i ciclomotori leggeri;
- d.¹⁰³ le carrozzelle per invalidi con un dispositivo di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h.

² Questi veicoli devono essere muniti di un contrassegno per velocipedi (allegato 3, lett. A), i veicoli della Confederazione del contrassegno speciale (allegato 3, lett. B).

³ Il contrassegno può essere trasferito liberamente tra detti veicoli e i velocipedi.¹⁰⁴

Art. 38¹⁰⁵

Ciclomotori

¹ Fatte salve le disposizioni seguenti, i ciclomotori sono equiparati ai velocipedi per quanto concerne la responsabilità civile e l'assicurazione.

² I ciclomotori devono essere muniti di una targa (art. 175 cpv. 5 OETV¹⁰⁶).¹⁰⁷ Questa è rilasciata quando il detentore presenta l'attestato di assicurazione (art. 94 OAC¹⁰⁸). Inoltre deve consegnare all'autorità cantonale uno dei seguenti documenti, riempiti in buona e debita forma, la cui presentazione è stabilita dall'Ufficio federale delle strade:¹⁰⁹

- a. la domanda d'adesione al contratto collettivo d'assicurazione di responsabilità civile concluso dal Cantone;
- b. l'attestato d'assicurazione allestito in funzione di un contratto individuale d'assicurazione;
- c. l'attestato d'assicurazione allestito in funzione di un contratto d'assicurazione concluso da un'associazione.

³ L'autorità iscrive nei documenti secondo l'articolo 2 il numero della targa consegnata al detentore e la data di consegna; essa conserva questi documenti ancora per cinque anni almeno dopo che la targa è scaduta.

¹⁰² Introdotta dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3215).

¹⁰³ Introdotta dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3215).

¹⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mag. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 1189). Vedi anche le disp. fin. di detta modifica alla fine del presente testo.

¹⁰⁶ RS **741.41**

¹⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

¹⁰⁸ RS **741.51**

¹⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5465).

⁴ Alla persona che aderisce al contratto collettivo d'assicurazione concluso dal Cantone è rilasciato, insieme con la targa, il testo delle disposizioni più importanti del contratto.

Parte quarta:¹¹⁰ Ufficio nazionale di assicurazione e Fondo nazionale di garanzia¹¹¹

Capo primo: Ufficio nazionale di assicurazione¹¹²

I. Veicoli a motore stranieri e rimorchi¹¹³

Art. 39

Campo
d'applicazio-
ne¹¹⁴

¹ Gli articoli 39–49 si applicano ai danni cagionati sul territorio svizzero da veicoli a motore esteri.¹¹⁵

² Esse si applicano per analogia se il detentore di un veicolo a motore estero o del rimorchio di tale veicolo deve rispondere, giusta l'articolo 69 della legge e l'articolo 2 della presente ordinanza, dei danni cagionati sul territorio svizzero da un rimorchio o da un veicolo rimorchiato.

³ Sono considerati esteri i veicoli che sono ammessi alla circolazione in base a una licenza di circolazione straniera e a targhe straniere.¹¹⁶

...¹¹⁷

Art. 40

Pretese di
risarcimento

¹ Nei limiti delle pretese che spettano loro per legge nei confronti del detentore del veicolo a motore responsabile, le parti lese possono chiedere il risarcimento all'Ufficio nazionale di assicurazione.

² Il risarcimento può però essere preteso soltanto in misura uguale a quella prevista se l'incidente fosse stato cagionato da un veicolo svizzero. È fatto salvo l'articolo 42 capoverso 2.

¹¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5465).

¹¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

¹¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

¹¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

¹¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

¹¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

¹¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

¹¹⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU **2003** 136).

³ Un credito che superi la garanzia minima svizzera è soddisfatto se:

- a. il veicolo che ha causato il danno proviene da uno Stato che prescrive una garanzia minima legale più elevata; oppure
- b. per il veicolo che ha causato il danno esiste, in base alla polizza d'assicurazione, una garanzia più elevata e nel Paese estero è garantita una garanzia equivalente.¹¹⁸

⁴ Per il resto, le pretese della parte lesa sono soggette alle medesime regole dell'azione diretta contro l'assicuratore ai sensi dell'articolo 65 capoverso 1 della legge.

Art. 41¹¹⁹

Obbligo
di risarcimento

¹ Per il risarcimento dei danni giusta l'articolo 39 è competente l'Ufficio nazionale di assicurazione. Quest'ultimo è rappresentato da una società membro, da un assicuratore gerente o da un'impresa competente per la liquidazione del danno (rappresentante).

² L'Ufficio nazionale di assicurazione designa il suo rappresentante sulla base degli accordi di cooperazione internazionali.

³ La cooperazione tra l'Ufficio nazionale di assicurazione e il suo rappresentante deve essere disciplinata contrattualmente.

⁴ L'Ufficio nazionale di assicurazione designa, entro 30 giorni, un altro rappresentante se:

- a. c'è un conflitto di interessi tra il rappresentante inizialmente designato e la parte lesa, tranne nel caso in cui l'assicuratore estero acconsenta alla liquidazione da parte del rappresentante inizialmente designato;
- b. è indispensabile ai fini di un disbrigo regolamentare della liquidazione del danno.

⁵ Se le parti lese non ancora risarcite hanno domicilio o dimora abituale all'estero, l'Ufficio nazionale di assicurazione o, con il suo accordo, il rappresentante può incaricare un assicuratore estero o un Ufficio nazionale estero di assicurazione di liquidare il danno a nome dell'Ufficio nazionale di assicurazione, nella misura in cui gli interessati siano d'accordo.

¹¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

¹¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

Art. 42

Obblighi delle
parti lese

¹ Se la parte lesa intende chiedere il risarcimento del danno giusta l'articolo 74 capoverso 2 lettera a LCStr, deve annunciare il sinistro immediatamente all'Ufficio nazionale di assicurazione con le seguenti indicazioni:¹²⁰

- a. incidente (luogo, data, ora, svolgimento dei fatti, persone coinvolte, testimoni e verbale dell'incidente);
- b. danni (tipo e gravità);
- c. veicolo che ha causato il danno (tipo, marca, colore, targa, Stato di ammissione);
- d. indicazione relativa all'esistenza di un rapporto di polizia.

² Se la parte lesa viola in modo colpevole l'obbligo di dichiarazione, il risarcimento può essere ridotto nella misura equivalente agli esborsi supplementari a carico dell'Ufficio nazionale di assicurazione.

Art. 43¹²¹

Obblighi del
rappresentante

¹ Il rappresentante deve notificare all'Ufficio nazionale di assicurazione i sinistri da lui trattati con le indicazioni che permettono a quest'ultimo di:

- a. informare la parte lesa sul rappresentante che si occupa del sinistro;
- b. controllare la corretta liquidazione del danno e il conto finale in conformità degli accordi tra gli uffici nazionali di assicurazione;
- c. stilare le statistiche decise dagli uffici nazionali di assicurazione e previste negli statuti dell'Ufficio nazionale di assicurazione.

² Il rappresentante deve restituire la pratica all'Ufficio nazionale di assicurazione se:

- a. c'è un conflitto di interessi con la parte lesa;
- b. a posteriori risulta che è competente un assicuratore estero diverso da quello inizialmente supposto; o
- c. è indispensabile ai fini di un disbrigo regolamentare della liquidazione del danno.

³ L'Ufficio nazionale di assicurazione revoca al rappresentante la liquidazione del danno nei casi di cui al capoverso 2, se quest'ultimo non restituisce la pratica di sua iniziativa.

¹²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

¹²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

...¹²²

Art. 44

Assicurazione di
confine

¹ Il conducente di un veicolo a motore estero deve, al momento di entrare in Svizzera, stipulare un'assicurazione di confine nella misura in cui non siano soddisfatte le condizioni giuste l'articolo 45.

² L'assicurazione di confine garantisce al detentore del veicolo descritto nel documento e alle persone di cui è responsabile una protezione assicurativa, negli Stati elencati nell'attestato d'assicurazione, perlomeno corrispondente all'obbligo di garanzia minima previsto nel rispettivo Stato.

³ I premi sono fissati dall'Ufficio nazionale di assicurazione. Essi abbisognano dell'approvazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.

⁴ Attestati d'assicurazione di confine sono rilasciati dall'Ufficio nazionale di assicurazione o, con il consenso del medesimo, dagli assicuratori autorizzati ad operare in Svizzera nel campo dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.

Art. 45

Attestati di
assicurazione
equivalenti

¹ I conducenti di veicoli a motore esteri non necessitano di un'assicurazione di confine se il risarcimento dei danni in Svizzera è garantito in base a un accordo dell'Ufficio nazionale svizzero di assicurazione con l'Ufficio nazionale estero di assicurazione per tutti i veicoli a motore:¹²³

- a. che hanno le targhe ordinarie dello Stato interessato; o
- b. per i quali al momento dell'entrata nel territorio svizzero è esibita una carta d'assicurazione internazionale (carta verde) valida per la Svizzera o un altro attestato estero d'assicurazione di confine sufficiente per la Svizzera.

² L'Ufficio nazionale di assicurazione comunica all'Ufficio federale delle strade la lista degli Stati giusta il capoverso 1.

Art. 46

Obblighi dei
conducenti esteri
di veicoli

¹ I veicoli a motore esteri sono ammessi a circolare in Svizzera finché è garantito il risarcimento dei danni giusta gli articoli 44 o 45.

² Il conducente di un veicolo a motore estero deve portare con sé nel veicolo la carta internazionale di assicurazione (carta verde) o l'attestato d'assicurazione di confine e presentarla su richiesta agli organi di

¹²² Abrogato dal n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU **2003** 136).

¹²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

controllo, nella misura in cui la targa non valga quale attestato di assicurazione.

Art. 47¹²⁴

Manifestazioni
sportive con
veicoli a motore

Se una manifestazione sportiva estera con veicoli a motore attraversa il territorio svizzero, il Cantone interessato può rilasciare la necessaria autorizzazione soltanto a condizione che un assicuratore autorizzato ad esercitare in Svizzera l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore garantisca un risarcimento sufficiente dei danni eventuali.

...¹²⁵

Art. 48

Compiti della
polizia

¹ Nei rapporti relativi agli incidenti cagionati da veicoli a motore esteri la polizia stabilisce i dati necessari alla ricerca della persona responsabile e del suo assicuratore.

² I rapporti devono essere stilati senza indugio e una copia deve essere spedita all'Ufficio nazionale di assicurazione o al rappresentante con un duplicato o una copia della carta verde o dell'assicurazione di confine. Se non è possibile fotocopiare questi due ultimi documenti, il contenuto è annotato nel rapporto di polizia.¹²⁶

³ Se il conducente del veicolo a motore estero non può presentare il documento richiesto (art. 44 e 45), nel rapporto deve essere menzionato questo fatto, con l'indicazione dei motivi addotti dal conducente, e stabilito se e presso quale impresa è stata stipulata un'assicurazione di responsabilità civile per il veicolo.

Art. 49

Esclusione del
sequestro

Il sequestro e la confisca da parte della polizia o del giudice penale d'un veicolo a motore estero che abbia cagionato un danno oppure di altri oggetti trasportati dalla persona estera civilmente responsabile è possibile, a titolo di garanzia per le pretese di risarcimento legali dei danni cagionati da tale veicolo, soltanto su proposta dell'Ufficio nazionale di assicurazione.

¹²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

¹²⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU **2003** 136).

¹²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

II.¹²⁷ Centro d'informazione

Art. 49a

Registro

¹ Per adempiere i propri compiti, il centro d'informazione (art. 79a LCStr) utilizza il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori della Confederazione.

² Inoltre, esso tiene un registro separato contenente le seguenti informazioni:

- a. gli istituti d'assicurazione autorizzati ad esercitare in Svizzera un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore e i mandatari per la liquidazione dei sinistri da loro designati all'estero (art. 79b LCStr);
- b. i servizi competenti per la liquidazione designati dalla Confederazione e dai Cantoni secondo l'articolo 73 capoverso 3 LCStr.

Art. 49b

Diritto d'accesso

Le informazioni contenute nel registro secondo l'articolo 49a capoverso 2 sono accessibili online da parte dei centri d'informazione esteri al fine di individuare i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati dagli istituti d'assicurazione svizzeri all'estero.

Art. 49c

Conservazione dei dati

Le informazioni contenute nel registro secondo l'articolo 49a capoverso 2 devono rimanere accessibili online per un periodo di sette anni dopo la scadenza dell'autorizzazione d'esercizio dell'istituto d'assicurazione, lo scioglimento del contratto tra l'assicuratore e il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri o la cessazione dell'attività del servizio competente per la liquidazione.

Art. 49d

Rilascio d'informazioni

¹ Il centro d'informazione fornisce alle parti lese e alle assicurazioni sociali le seguenti informazioni sul veicolo che avrebbe causato l'incidente:

- a. il nome e l'indirizzo dell'assicuratore di responsabilità civile e il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri nel Paese di domicilio della parte lesa, se la sede dell'assicuratore non è nello stesso Paese;
- b. il numero della polizza d'assicurazione e, se quest'ultima è scaduta, la data di scadenza della copertura assicurativa;

¹²⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

- c. il nome e l'indirizzo del detentore, nella misura in cui la parte lesa faccia valere un interesse preponderante;
- d. l'indirizzo del servizio designato dalla Confederazione o dal Cantone per la liquidazione dei sinistri, se il veicolo che ha causato il danno rientra nella responsabilità civile della Confederazione o del Cantone.

² Le informazioni concernenti i veicoli a motore immatricolati in Svizzera sono rilasciate a condizione che l'incidente non sia avvenuto più di sette anni prima. Se un veicolo a motore è immatricolato all'estero, le informazioni che lo concernono sono rilasciate se accessibili presso il centro d'informazione del Paese in questione.

³ Le informazioni sono rilasciate secondo l'articolo 126 OAC¹²⁸.

Capo secondo: Fondo nazionale di garanzia¹²⁹

I. Velocipedi esteri¹³⁰

Art. 50

¹ I velocipedi esteri abbisognano di un autocollante per velocipedi (art. 34 cpv. 2) se sono regolarmente utilizzati per recarsi in Svizzera. Per quanto riguarda l'assicurazione, ai ciclomotori esteri si applicano per analogia le prescrizioni sui veicoli a motore esteri (art. 39 segg.).

² Se l'utilizzatore di un velocipede straniero sprovvisto dell'autocollante causa un danno in Svizzera, si applicano le regole seguenti:

- a. la parte lesa può far valere il diritto al risarcimento che gli sarebbe spettato se il velocipede che ha causato il danno fosse stato munito di un autocollante valevole;
- b. spetta al Fondo nazionale di garanzia risarcire i danni.

³ Le presenti disposizioni si applicano per analogia agli autoveicoli esteri, equiparati ai velocipedi giusta l'articolo 37.

⁴ Alle manifestazioni sportive estere con velocipedi, che attraversano il territorio svizzero, si applica per analogia l'articolo 47.

¹²⁸ RS 174.51

¹²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

¹³⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

...¹³¹

Art. 51¹³²

II. Veicoli non identificati o non assicurati¹³³

Art. 52

Incombenze
della parte lesa;
franchigia

¹ Se la parte lesa intende chiedere il risarcimento del danno giusta l'articolo 76 capoverso 2 lettera a LCStr, deve:¹³⁴

- a. annunciare immediatamente il sinistro al Fondo nazionale di garanzia e fornire tutte le indicazioni necessarie per la ricerca delle persone che hanno causato il danno e sono civilmente responsabili;¹³⁵
- b. presentare la conferma che è stato allestito un rapporto di polizia.

² Se viola in modo colpevole tale obbligo di dichiarazione, il risarcimento può essere ridotto in misura adeguata.

³ In caso di danni materiali causati da veicoli a motore, rimorchi o velocipedi non identificati, la franchigia per ogni persona lesa ammonta a 1000 franchi. La franchigia decade se nel medesimo evento sono stati cagionati anche considerevoli danni alle persone.¹³⁶

⁴ Se è contestata l'assenza di un assicuratore di responsabilità civile tenuto a versare le prestazioni, il Fondo nazionale di garanzia deve indennizzare anticipatamente la parte lesa.¹³⁷

Art. 53¹³⁸

Obbligo di
risarcimento

¹ Il risarcimento dei danni secondo l'articolo 76 capoverso 2 lettera a LCStr spetta al Fondo nazionale di garanzia. Quest'ultimo è rappresentato da una società membro, da un assicuratore gerente o da un'impresa competente per la liquidazione del danno (rappresentante).

¹³¹ Abrogato dal n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU **2003** 136).

¹³² Abrogato dal n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU **2003** 136).

¹³³ Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

¹³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

¹³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

¹³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2107).

¹³⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

¹³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

² Il Fondo nazionale di garanzia designa il suo rappresentante sulla base degli accordi di cooperazione internazionali.

³ La cooperazione tra il Fondo nazionale di garanzia e il suo rappresentante deve essere disciplinata contrattualmente.

⁴ Il Fondo nazionale di garanzia designa un altro rappresentante se:

- a. c'è un conflitto di interessi tra il rappresentante inizialmente designato e la parte lesa;
- b. è indispensabile ai fini di un disbrigo regolamentare della liquidazione del danno.

⁵ Il rappresentante deve fornire al Fondo nazionale di garanzia le indicazioni necessarie per permettere a quest'ultimo di:

- a. informare la parte lesa sul rappresentante che si occupa del sinistro;
- b. controllare la corretta liquidazione del danno e il conto finale.

⁶ Il Fondo nazionale di garanzia revoca al rappresentante la liquidazione del danno nei casi di cui all'articolo 4, se quest'ultimo non restituisce la pratica di sua iniziativa.

Art. 54¹³⁹

Parti lese estere

¹ Sono escluse dal risarcimento previsto dall'articolo 76 capoverso 2 lettera a LCStr e dagli articoli 50–53 della presente ordinanza le pretese delle persone lese che non hanno la cittadinanza svizzera né erano domiciliate in Svizzera al momento dell'incidente.

² Sono fatti salvi:

- a. le convenzioni internazionali deroganti;
- b. gli accordi riconosciuti dall'Ufficio federale delle strade tra il Fondo nazionale di garanzia e fondi nazionali esteri di garanzia;
- c. altri casi in cui è accordata la reciprocità.

III.¹⁴⁰ Organismo d'indennizzo

Art. 54a

¹ Se sono fatte valere pretese di responsabilità civile presso l'organismo d'indennizzo (art. 79d LCStr), quest'ultimo esamina se sono date le condizioni per la liquidazione della pratica. Se necessario,

¹³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

¹⁴⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

informa immediatamente i servizi seguenti che gli è pervenuta una pretesa d'indennizzo a cui risponderà entro un termine di due mesi:

- a. l'istituto d'assicurazione presso il quale è assicurato il veicolo che ha causato il danno;
- b. il mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in Svizzera dall'assicuratore estero presso il quale è assicurato il veicolo che ha causato il danno, se la polizza è stata emessa all'estero;
- c. l'organismo d'indennizzo dello Stato in cui è stata emessa la polizza assicurativa;
- d. la persona che ha causato l'incidente se è nota;
- e. l'Ufficio nazionale di assicurazione dello Stato nel quale si è verificato l'incidente, se il veicolo che ha causato l'incidente normalmente non è stazionato nello Stato in questione;
- f.¹⁴¹ il servizio competente per la liquidazione della Confederazione o del Cantone responsabile, se il veicolo che ha causato l'incidente rientra nella loro responsabilità civile;
- g. l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.

² L'organismo d'indennizzo regola le pretese d'indennizzo secondo il diritto applicabile, se l'istituto d'assicurazione o il mandatario per la liquidazione dei sinistri non forniscono, entro due mesi dal giorno in cui riceve la domanda d'indennizzo, una risposta motivata a questa domanda o una proposta motivata d'indennizzo. Tiene conto al riguardo delle prestazioni delle assicurazioni sociali.

³ Se l'organismo d'indennizzo di un altro Stato informa l'organismo d'indennizzo svizzero che gli è pervenuta una domanda d'indennizzo concernente una polizza emessa in Svizzera, quest'ultimo informa l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.

¹⁴¹ RU 2011 4997

IV.¹⁴² Insolvenza dell'assicuratore

Art. 54^b

¹ Se un istituto d'assicurazione autorizzato ad esercitare un'assicurazione di responsabilità civile in Svizzera va in fallimento, il Fondo nazionale di garanzia assume la responsabilità dei danni.

² L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari regola le modalità nei singoli casi.

³ Se risarcisce i danni causati all'estero da un veicolo a motore o un rimorchio assicurato presso un istituto d'assicurazione svizzero che è andato in fallimento, l'Ufficio nazionale di assicurazione esercita il regresso nei confronti del Fondo nazionale di garanzia.

Capo terzo: Disposizioni comuni per l'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia¹⁴³

Art. 55¹⁴⁴

Statuti,
controversie

¹ Gli statuti dell'Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia nonché le relative modifiche devono essere approvate dall'Ufficio federale delle strade.

² In merito alle controversie tra l'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia o tra loro e i rispettivi membri decide l'Ufficio federale delle strade.

Art. 56

Relazioni tra i
diversi enti
interessati

¹ Qualora non sia stabilito se in definitiva il danno sia risarcito da un assicuratore estero, la liquidazione del danno è, nei limiti di quanto sarà presumibile, a carico dell'Ufficio nazionale di assicurazione o del Fondo nazionale di garanzia. In caso di dubbio il danno è risarcito dal Fondo nazionale di garanzia. In ogni caso è trattenuta la franchigia giusta l'articolo 52 capoverso 3 fino alla liquidazione definitiva.

² Se risulta definitivamente che nessun assicuratore estero ha l'obbligo di risarcimento per il danno a carico dell'Ufficio nazionale di assicurazione giusta il capoverso 1, quest'ultimo ha diritto di regresso nei confronti del Fondo nazionale di garanzia.

¹⁴² Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

¹⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

¹⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

³ Se gli esborsi sono stati provvisoriamente coperti dal Fondo nazionale di garanzia e risulta in seguito un obbligo di risarcimento da parte di un Ufficio nazionale estero di assicurazione, nei confronti di quest'ultimo il Fondo nazionale di garanzia ha diritto di regresso. L'Ufficio nazionale di assicurazione rifonde alla parte lesa la franchigia trattenuta non appena riceve dall'estero il pagamento in virtù del regresso.

⁴ L'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia sono obbligati a comunicarsi a vicenda tutti i fatti che motivano un diritto di regresso giusta i capoversi 2 e 3.

Art. 57¹⁴⁵

...¹⁴⁶

Art. 58

Calcolo dei contributi dei detentori di veicoli a motore¹⁴⁷

¹ L'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia calcolano i rispettivi contributi dei detentori di veicoli a motore in base al risarcimento totale dei danni e al rimanente esborso per un anno civile.¹⁴⁸ Essi tengono conto dei pagamenti a titolo di risarcimenti dei danni e delle riserve per danni secondo il fabbisogno per sinistri in sospeso e della prevista modificazione dell'esborso per i danni.

² Allo scopo di determinare il contributo di base per ogni veicolo assicurato, l'importo calcolato giusta il capoverso 1 è diviso per il numero dei veicoli a motore in circolazione il 30 settembre dell'anno precedente.

Art. 59

Versamento dei contributi¹⁴⁹

¹ I detentori dei veicoli a motore, tranne Confederazione e Cantoni, versano annualmente:

- a. la metà del contributo di base per ogni motoveicolo, ad eccezione dei ciclomotori, e per ogni licenza di circolazione collettiva per motoveicoli;
- b. il contributo di base per ogni veicolo leggero a motore, ad eccezione dei motoveicoli, e per ogni licenza di circolazione collettiva, ad eccezione di quella per motoveicoli e rimorchi;

¹⁴⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU **2003** 136).

¹⁴⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU **2003** 136).

¹⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

¹⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

¹⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

- c. il doppio del contributo di base per ogni veicolo pesante a motore.¹⁵⁰

² Il contributo è dovuto per un anno oppure, se il veicolo è assicurato per una durata più breve, in misura proporzionale. È determinante il contributo di base dell'anno in cui comincia il periodo assicurativo.

³ Gli interessi sui contributi rimangono all'Ufficio nazionale di assicurazione, al Fondo nazionale di garanzia e agli assicuratori quale margine di sicurezza.

⁴ Alla decisione di approvazione si applica per analogia l'articolo 84 della legge del 17 dicembre 2004¹⁵¹ sulla sorveglianza degli assicuratori.¹⁵²

Art. 59a

Obblighi del
Controllo
federale dei
veicoli¹⁵³

¹ Ogni anno entro fine marzo il Controllo federale dei veicoli comunica all'Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia il numero dei veicoli assicurati per ogni assicuratore, la categoria dei veicoli e il numero di giorni durante i quali i singoli veicoli sono stati assicurati nel corso dell'anno precedente.¹⁵⁴

² I veicoli utilizzati nella circolazione stradale con targhe provvisorie temporanee o professionali non sottostanno alle prescrizioni del capoverso 1.

Art. 59b

Obblighi
dell'assicuratore

¹ Ogni assicuratore di responsabilità civile per veicoli a motore autorizzato ad esercitare in Svizzera comunica annualmente, entro fine marzo, all'Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia:

- a. il numero dei veicoli assicurati, che sono immatricolati con targhe temporanee o provvisorie, per categoria di veicoli (motoveicoli esclusi i ciclomotori, veicoli a motore leggeri esclusi i motoveicoli, veicoli a motore pesanti);
- b. il numero di giorni durante i quali i singoli veicoli sono stati assicurati nel corso dell'anno precedente;

¹⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

¹⁵¹ RS **961.01**

¹⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2107).

¹⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

¹⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

- c. il numero di targhe professionali di cui garantisce la copertura.¹⁵⁵

² Gli assicuratori riscuotono i contributi contemporaneamente ai premi.

³ Essi trasferiscono tali contributi all'Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia entro 30 giorni dall'allestimento della fattura.¹⁵⁶

Art. 59^c¹⁵⁷

Coordinamento
delle prestazioni

Le prestazioni delle assicurazioni sociali e le prestazioni d'indennizzo dell'Ufficio nazionale di assicurazione o del Fondo nazionale di garanzia sono coordinate secondo gli articoli 72–75 della legge federale del 6 ottobre 2000¹⁵⁸ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali.

Parte quinta¹⁵⁹: Disposizioni penali

Art. 60

1. Chi non si munisce di un permesso prescritto dalla presente ordinanza, chi non restituisce per tempo all'autorità le targhe relative a una licenza temporanea oppure il permesso per l'uso di un veicolo di riserva,
è punito con la multa^{160,161}

2. Chi non osserva le restrizioni, le condizioni o i termini ai quali sono sottoposti i permessi o le licenze di circolazione speciali ai sensi della presente ordinanza, in particolare
chi non rispetta quanto dispone l'articolo 14 capoverso 1 sull'uso dei veicoli con targhe trasferibili,

¹⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

¹⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

¹⁵⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 136).

¹⁵⁸ RS **830.1**

¹⁵⁹ Originaria parte settima.

¹⁶⁰ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2107). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente articolo.

¹⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1383).

chi fa uso di targhe professionali senza esserne autorizzato, non porta seco i documenti richiesti nell'articolo 24 capoverso 6¹⁶² o fa uso di un veicolo munito di targhe professionali per corse non ammesse dalla presente ordinanza,¹⁶³
è punito con la multa.

3. Chi guida uno dei veicoli equiparati ai velocipedi, secondo l'articolo 37 lettere a e b, non munito di un contrassegno valido,¹⁶⁴
chi circola regolarmente in Svizzera con un velocipede estero non munito di un contrassegno valido,
è punito con la multa.

4. Chi importa in Svizzera targhe estere per veicoli a motore al fine di adoperarle eludendo le prescrizioni in vigore, è punito con la multa. Le autorità doganali possono confiscare le targhe che ritengono destinate ad uso illecito e trasmetterle all'autorità cantonale competente per l'ulteriore chiarimento dei fatti; questa procederà al ritiro definitivo se l'intenzione di usarle in tal modo è accertata.^{165 166}

5. La pena prevista per l'autore dell'infrazione è comminata anche al detentore del veicolo o al titolare d'una licenza di circolazione collettiva o alle persone che dispongono, in loro vece, del veicolo o della licenza se essi conoscono o, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, avrebbero dovuto conoscere l'infrazione.

6. Le disposizioni penali che precedono non si applicano se la infrazione è punibile in conformità alla legge.

¹⁶² Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU **1992** 1338).

¹⁶³ Nuovo testo giusta l'art. 152 n. 1 dell'O del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 2423).

¹⁶⁴ Nuovo testo giusta l'art. 152 n. 1 dell'O del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 2423).

¹⁶⁵ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1383).

¹⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU **1975** 1857).

Parte sesta:¹⁶⁷ Disposizioni finali¹⁶⁸**Capo 1: Entrata in vigore¹⁶⁹****Art. 61¹⁷⁰**

¹ Gli articoli 58–89 della legge (responsabilità civile e assicurazione) e la presente ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 1960; così pure gli articoli 96, 97 e 99 numero 4 della legge (disposizioni penali).

² Le disposizioni relative alla responsabilità civile e all'assicurazione, contenute nella legge e nella presente ordinanza, non si applicano ai danni cagionati prima che esse entrassero in vigore.

Art. 62 a 71¹⁷¹**Art. 72¹⁷²****Art. 73 a 76¹⁷³****Capo secondo: Disposizioni finali¹⁷⁴****Art. 76a¹⁷⁵**

...¹⁷⁶

¹ L'Ufficio federale delle strade¹⁷⁷ può emanare istruzioni per l'esecuzione della presente ordinanza. In casi speciali può ammettere eccezioni a singole disposizioni se non ne conseguono pregiudizi per il risarcimento dei danni.

² Esso prende decisioni di carattere generale, di norma dopo aver consultato i Cantoni e le cerchie interessate.

¹⁶⁷ Originaria parte ottava.

¹⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2107).

¹⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2107).

¹⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2107).

¹⁷¹ Abrogati dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2107).

¹⁷² Abrogato dal n. I dell'O del 19 ott. 1983 (RU **1983** 1655).

¹⁷³ Abrogati dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2107).

¹⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2107).

¹⁷⁵ Introdotto dal n. I del DCF del 5 set. 1967 (RU **1967** 1329). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU **1992** 1338).

¹⁷⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2107).

¹⁷⁷ Nuova espr. giusta il n. 10 dell'all. dell'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (RS **172.217.1**). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 76~~b~~¹⁷⁸

Art. 77¹⁷⁹

¹⁷⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 6 ott. 1980 (RU **1980** 1511). Abrogata dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, con effetto dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 83).

¹⁷⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 22 nov. 1995 (RU **1995** 5465). Abrogata dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, con effetto dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 83).

Disposizioni finali della modifica del 15 ottobre 1975¹⁸⁰**Disposizione finale della modifica del 24 maggio 1989¹⁸¹****Disposizioni finali della modifica del 1° luglio 1992¹⁸²****Disposizioni finali della modifica del 14 gennaio 2004¹⁸³**

¹ I nuovi minimi di assicurazione sono applicabili a tutti i sinistri che si verificano a partire dal 1° gennaio 2005.

² L'assicuratore è autorizzato ad adeguare i premi se la presente modifica gli impone prestazioni supplementari.

³ Gli aumenti di premi ai sensi del capoverso 2 devono essere notificati per scritto all'assicurato al più 30 giorni prima della loro entrata in vigore. L'assicurato ha successivamente il diritto di disdire il contratto. L'assicuratore deve menzionare questo diritto di disdetta nella notifica di aumento dei premi. La disdetta è valida se perviene all'assicuratore almeno un giorno prima dell'entrata in vigore dell'aumento dei premi.

Disposizione transitoria della modifica del 29 novembre 2006¹⁸⁴

Gli attestati d'assicurazione possono essere rilasciati in forma cartacea fino al 31 dicembre 2008.

¹⁸⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2107).

¹⁸¹ Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2107).

¹⁸² Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2107).

¹⁸³ RU **2004** 649 (in vigore dal 1° nov. 2004).

¹⁸⁴ RU **2007** 83

Attestati d'assicurazione

A. Attestati d'assicurazione per veicoli a motore

1. Gli attestati d'assicurazione devono contenere i seguenti dati:

- Numero dell'attestato d'assicurazione
- Targa di controllo
- Genere di veicolo
- Marca di fabbrica/tipo
- Numero di telaio
- Numero di matricola
- Circostanze particolari
- Data d'inizio della validità
- Data di scadenza
- Motivo della messa in circolazione
- Cognome, nome, data di nascita, Stato d'origine e indirizzo del detentore
- Cognome, nome e domicilio del conducente
- Luogo di stanza del veicolo
- Nome, codice e indirizzo dell'assicuratore
- Numero di riferimento dell'assicurazione
- Tipo di targa
- Numero di posti

2. Le indicazioni seguenti dell'attestato d'assicurazione devono essere trasmesse dall'assicuratore:

- Dati della targa di controllo (se noti all'assicuratore)
- Genere di veicolo
- Marca di fabbrica e tipo
- Numero di telaio (il Cantone può rinunciarvi)
- Numero di matricola
- Circostanze particolari
- Data d'inizio della validità

¹⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 1° lug. 1992 (RU **1992** 1338). Aggiornato dal n. III dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 83).

- Data di scadenza (se l’attestato ha validità limitata)
 - Cognome, nome, data di nascita e indirizzo del detentore
 - Cognome, nome e domicilio del conducente (solo se il domicilio non è identico all’indirizzo del detentore)
 - Nome, codice e indirizzo dell’assicuratore
 - Numero di polizza
3. All’assicuratore sono ritrasmessi per il tramite di MOFIS i seguenti dati:
- Genere di veicolo
 - Usi speciali
 - Numero di posti
 - Posti a sedere/posti in piedi
 - Velocità massima
 - Targa di controllo
 - Tipo di targa
 - Colore della targa
 - Codice della compagnia di assicurazione
 - Riferimento/numero di polizza
 - Indirizzo del detentore
 - Data di nascita
 - Stato d’origine
 - Luogo di stanza
 - Marca/tipo
 - Numero di matricola
 - Numero di telaio
 - Data della messa in circolazione
 - Data di scadenza
 - Motivo del cambiamento della messa in circolazione
 - Data di ritiro dalla circolazione
 - Motivo del cambiamento del ritiro dalla circolazione
 - Data di trasmissione
 - Numero certificato di tipo incl. codice supplementare
 - Colore del veicolo
 - Peso complessivo
 - Peso a vuoto

- Forma di carrozzeria
- Data della prima entrata in circolazione
- Cilindrata
- Carico utile
- Carico sul tetto
- Peso del convoglio
- Kilowatt
- Potenza in kilowatt

B. Attestato d'assicurazione per imprese e manifestazioni

1. Gli attestati d'assicurazione sono alti 21 cm e larghi 14,8 cm (formato A5). La carta ha il fondo grigio.
2. Gli attestati d'assicurazione devono essere conformi al modello seguente:

Interne Kontrollnummer des Versicherers No de contrôle interne de l'assureur No di controllo interno dell'assicuratore		Versicherungs-Nachweis für Unternehmungen und Veranstaltungen Attestation d'assurance pour entreprises et manifestations Attestato d'assicurazione per aziende e manifestazioni		Police	No
				Polizza	
Art. 27 VVV OAV	Art. 32 VVV OAV	Art. 33 VVV OAV	Versicherungsnehmer – Preneur d'assurance – Stipulante		
Unternehmen des Motorfahrzeug- gewerbes Entreprise de la branche automobile	Strassenbaumaschinen Machines pour la construction des routes	Werkinterner Verkehr auf öffentlichen Strassen Véhicules d'usine empruntant la voie publique Veicoli di fabbrica circolanti su strade pubbliche			
Aziende dell'industria dei veicoli a motore	Macchine per la costruzione di strade	Gültig ab:/ Valable des:/ Valido dal:			
Art. 30 VVV OAV	Rennen – Course de vitesse – Gara di velocità	Nähere Bezeichnung des Unter- nehmens (Werkes) oder der Veranstaltung Désignation plus précise de l'entreprise (usine) ou de la manifestation Designazione più precisa dell'azienda (officina) o della manifestazione			
Deckungssummen: Montants d'assurance: Somme assicurate:	Ereignis Evénement Sinistro Personenschaden Mort ou lésions corporelles Morte o lesioni corporali Sachschaden Dommages matériels Danni materiali	Fr. _____ Fr. Fr.			
Gültig ab: Valable des: Valido dal:	bis jusqu'au al				
Die auf Grund obiger Police abgeschlossene Versicherung entspricht den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1958 über den Strassenverkehr. L'assurance conclure sur la base de la police indiquée ci-dessus est conformes aux exigences des dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière. L'assicurazione stipulata in base alla polizza sopra citate è conforme alle disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale.			Ort und Datum Lieu et date Luogo e date	Stempel und Unter- schrift des Versicherers	

C. Notificazioni all'assicuratore (art. 3a cpv. 4 lett. a e b)

1. Le autorità di ammissione trasmettono per via elettronica le notificazioni del controllo (art. 3a cpv. 4 lett. a) e le notificazioni di ritiro dalla circolazione (art. 3a cpv. 4 lett. b) all'Ufficio federale delle strade il quale, a sua volta, le inoltra all'assicuratore. I dati relativi a queste notificazioni sono riprodotti uniformemente in modo analogo agli attestati d'assicurazione.

2.¹⁸⁶ Agli assicuratori devono essere notificati almeno i seguenti dati:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| – Dati della targa di controllo | – Usi speciali |
| – Genere di veicolo | – Dati relativi al detentore (cognome, nome, indirizzo, data di nascita e Stato d'origine) |
| – Marca di fabbrica e tipo | – Cognome, codice e indirizzo dell'assicuratore |
| – Numero del telaio | – Numero della polizza |
| – Numero matricola | – Data della notificazione all'assicuratore |
| – Data dell'entrata in circolazione | |

Inoltre, per la notificazione di controllo:

- Data di scadenza (soltanto per gli attestati d'assicurazione di durata limitata)
- Motivo del cambiamento (differenza minima: nuova immatricolazione/RIV dopo restituzione delle targhe/RIV dopo disdetta da parte dell'assicuratore)

Oltre alla notificazione del ritiro dalla circolazione:

- Data del ritiro dalla circolazione
- Motivo del cambiamento (differenza minima: deposito targhe/altri motivi di ritiro dalla circolazione)

¹⁸⁶ RU **2002** 359

Allegato 2¹⁸⁷

Immatricolazione provvisoria

A.¹⁸⁸ Targhe

1. La numerazione delle targhe dei veicoli a motore immatricolati provvisoriamente è indipendente da quella delle altre targhe. Questa numerazione può essere ripresa da capo purché sia garantito che due diversi autoveicoli o motoveicoli immatricolati provvisoriamente e con targhe valide aventi il medesimo numero non si trovino in circolazione contemporaneamente.
2. Le targhe per l'immatricolazione provvisoria dei veicoli a motore sono di lamiera sottile e conformi, per quanto riguarda il colore, l'esecuzione e i caratteri, alle prescrizioni in vigore per le altre targhe (art. 83 e 85 OAC¹⁸⁹). L'Ufficio federale delle strade può permettere l'uso di altri materiali.
- 3.¹⁹⁰ Sulle targhe per l'immatricolazione provvisoria dei veicoli a motore, dopo il numero di controllo, è apposta una striscia verticale rossa in rilievo. Le targhe dei veicoli non sdoganati sono inoltre muniti della lettera «Z». Sulla targa anteriore per gli autoveicoli e sulla targa per i motoveicoli e le motoleggere, la striscia rossa è larga 33 mm e alta 67 mm; sulla targa posteriore per gli autoveicoli, la striscia rossa è larga 36 mm e alta 75 mm.
4. Sulla striscia rossa è inciso l'anno precedente quello di scadenza.

B. Marche di controllo

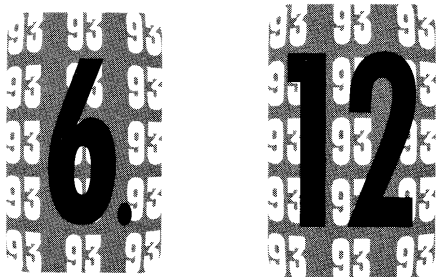
1. Sulla striscia rossa deve essere applicata una marca di controllo che indica il numero del mese di scadenza e le due ultime cifre dell'anno di scadenza.
2. Questa marca di controllo è alta 5 cm e larga 3 cm. Gli angoli sono arrotondati con un raggio di 0,2 cm. La marca di controllo ha il fondo rosso. Le due ultime cifre dell'anno di scadenza sono bianche e ripartite sulla marca di controllo conformemente al modello sottostante. Il numero del mese di scadenza è scritto nel centro della marca di controllo con caratteri neri alti 3,3 cm e ha una larghezza di tratto di 0,45 cm.

¹⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 apr. 1987 (RU **1987** 628). Aggiornato giusta il n. I delle O del 1° lug. 1992 (RU **1992** 1338) e del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5465).

¹⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 apr. 1987 (RU **1987** 628). Aggiornato giusta il n. I delle O del 1° lug. 1992 (RU **1992** 1338) e del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5465).

¹⁸⁹ RS **741.51**

¹⁹⁰ RU **1987** 1388



3. Le marche di controllo sono rilasciate dei Cantoni.

*Allegato 3¹⁹¹***A. Autocollanti per velocipedi¹⁹²**

1. Gli autocollanti rilasciati quali contrassegni per velocipedi sono alti 2 cm e larghi 4 cm. Gli angoli sono arrotondati con un raggio di 0,2 cm.

2. I contrassegni hanno il fondo bianco. Sulla parte sinistra sono stampati tre gruppi di cifre, uno sotto l'altro, e a destra le ultime due cifre del millesimo (figura 1); indicano:

- a. il numero d'assicurazione a tre cifre (n. 3), i cui caratteri hanno una larghezza di tratto di 0,1 cm e un'altezza di 0,7 cm;
- b. la designazione del Cantone a due cifre (n. 4) con caratteri alti 0,35 cm;
- c. il numero della serie (n. 5) con caratteri alti 0,25 cm;
- d. l'anno di validità, i cui caratteri hanno una larghezza di tratto di 0,15 cm e un'altezza di 1,4 cm. Una superficie arabescata, il cui colore è stabilito ogni anno dall'Ufficio federale delle strade, protegge il millesimo.

3. Il numero d'assicurazione a tre cifre si compone come segue:

- a. Le due prime cifre contengono il codice che consente di identificare la compagnia d'assicurazione di responsabilità civile competente.

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) attribuisce il numero di codice alle compagnie d'assicurazione pertinenti. Per i velocipedi dei Cantoni (art. 73 cpv. 2 L) il numero è «00».

- b. La terza cifra designa il genere d'assicurazione.

Pertanto, la cifra «1» significa assicurazione-responsabilità civile collettiva cantonale, «2», «3», «4» o «5» assicurazione conclusa da un'associazione, «6» assicurazione individuale e «0» velocipedi dei Cantoni (art. 73 cpv. 2 L).

4. I Cantoni sono designati sul contrassegno mediante due cifre come segue:

Zurigo	01	Glarona	08
Berna	02	Zugo	09
Lucerna	03	Friburgo	10
Uri	04	Soletta	11
Svitto	05	Basilea Città	12
Obvaldo	06	Basilea Campagna	13
Nidvaldo	07	Sciaffusa	14
Appenzello Esterno	15	Ticino	21
Appenzello Interno	16	Vaud	22
San Gallo	17	Vallese	23

¹⁹¹ Aggiornato giusta il n. I dell'O del 24 mag. 1989 (RU **1989** 1189), il n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RU **1995** 4425), il n. 2 dell'all. 1 all'O del 2 set. 1998 (RU **1998** 2352) e il n. II 2 dell'all. all'O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (RU **1959** 1317).

¹⁹² RU **1997** 112

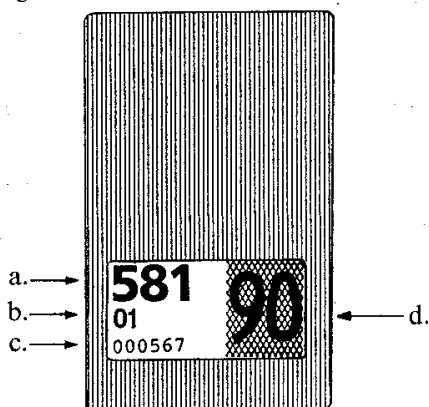
Grigioni	18	Neuchâtel	24
Argovia	19	Ginevra	25
Turgovia	20	Giura	26

I contrassegni con la designazione di assicurazioni concluse da un'associazione o individualmente contengono l'indicazione del Cantone in cui ha la sede principale l'assicuratore interessato.

5. Per quanto concerne la designazione del Cantone, è previsto un numero di serie progressivo particolare per ciascun numero d'assicurazione.

6. I contrassegni sono autocollanti.

Figura 1



- a. Numero d'assicurazione
- b. Designazione del Cantone
- c. Numero della serie
- d. Anno di validità

7. L'Ufficio federale delle strade può fissare altre esigenze nelle direttive, segnatamente per quanto concerne il materiale usato per la fabbricazione del contrassegno.

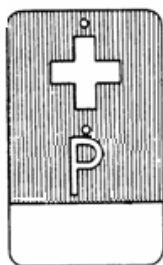
B. Contrassegni per i velocipedi della Confederazione

I contrassegni sono di metallo, alti cm 8 e larghi cm 5. Nella parte superiore, alta cm 6 e ricoperta di materia riflettente rossa, figurano, in rilievo, una croce svizzera bianca, le cui aste sono lunghe cm 2,3 e larghe cm 0,7 e, sotto di questa, le lettere previste nell'elenco riportato più sotto. Le lettere sono alte cm 1,8 e larghe cm 0,2. Nella parte inferiore del contrassegno, larga cm 2 e sprovvista di rivestimento colorato o ricoperta di colore chiaro, non riflettente, è iscritto in rilievo un numero di controllo di color nero o è impresso un piccolo numero non colorato (figura 2).

Le targhe vengono rilasciate dai seguenti servizi:

- a. dalla Posta svizzera:
per i velocipedi della Posta svizzera (targhe con la lettera P);
per velocipedi delle imprese in regia e degli uffici federali che non hanno contrassegni propri (targhe con le lettere PR).
- b. dalla Base logistica dell'esercito:
per i velocipedi dell'equipaggiamento di base e per quelli dell'amministrazione militare (lettera M).
- c. dalla Direzione generale delle dogane:
per i velocipedi dell'Amministrazione delle Dogane (targhe con le lettere ZD).

Fig. 2



Allegato 4¹⁹³

Esigenze minime per il rilascio di licenze di circolazione collettive

1 Costruttore di veicoli

- 1.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:
- diploma d'ingegnere PF o STS nel settore della costruzioni di macchine o di veicoli, o
 - certificato di capacità di meccanico d'automobili e 5 anni d'attività nel ramo o in un'officina di riparazioni.
- 1.2 Portata dell'azienda per
- 1.21 una licenza di circolazione collettiva:
costruzione di almeno 20 veicoli all'anno;
- 1.22 licenze di circolazione collettive supplementari:
numero di licenze di circolazione collettive $\leq \frac{\sqrt{1+8y}-1}{2}$, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre devono essere costruiti ulteriori 20 veicoli all'anno per ciascuna licenza di circolazione collettiva.
- 1.3 Locali dell'azienda:
- locali per la fabbricazione e installazioni per la costruzione e il montaggio regolari di veicoli,
 - area di stazionamento per almeno 5 veicoli e
 - ufficio con telefono.
- 1.4 Installazioni aziendali:
- parco macchine, installazioni e utensili per la costruzione e il montaggio di veicoli,
 - caricabatterie, cric, apparecchio ottico per regolare le luci.

2 Importatore di veicoli

- 2.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:
- certificato di capacità di meccanico d'automobili e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo o in un'officina di riparazioni,
 - 6 anni di attività professionale nel ramo o in un'officina di riparazione.

¹⁹³ Abrogato dal n. I dell'O del 24 mag. 1989 (RU **1989** 1189). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU **1992** 1338). Aggiornato giusta il n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RU **1995** 4425) e giusta l'art. 1 n. 6 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 1796).

- 2.2 Portata dell'azienda per
- 2.21 una licenza di circolazione collettiva:
importazione di almeno 20 veicoli nuovi all'anno;
- 2.22 licenze di circolazione collettive supplementari:
numero di licenze di circolazione collettive $\leq \frac{\sqrt{1+8y}-1}{2}$, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre devono essere importati ulteriori 20 veicoli all'anno per ciascuna licenza di circolazione collettiva.
- 2.3 Locali dell'azienda:
- locale di almeno 50 m2 per la preparazione e la presentazione dei veicoli,
 - area di stazionamento per almeno altri 10 veicoli e
 - ufficio con telefono.
- 2.4 Installazioni aziendali:
- installazioni e utensili per la preparazione di veicoli,
 - elevatore o buca, caricabatterie, cric, apparecchio ottico per regolare le luci, strumento omologato per misurare il gas di scarico.
- 3 Commercio di veicoli**
- 3.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:
- certificato di capacità di meccanico d'automobili e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo o in un'officina di riparazioni, o
 - 6 anni d'esperienza professionale nel ramo o in un'officina di riparazioni.
- 3.2 Portata dell'azienda per
- 3.21 una licenza di circolazione collettiva:
vendita annua di almeno
- 40 autoveicoli leggeri o
 - 10 autoveicoli pesanti o
 - 30 motoveicoli o
 - 20 veicoli agricoli o
 - 20 veicoli di lavoro o
 - 20 rimorchi;
 - 20 tricicli a motore o
 - 20 quadricicli a motore o
 - 20 quadricicli leggeri a motore

3.22 ulteriori licenze di circolazione collettive:

numero di licenze di circolazione collettive $\leq \frac{\sqrt{1+8y}-1}{2}$, dove y sta per il numero di persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre devono essere venduti annualmente per ciascuna licenza di circolazione collettiva, ulteriori

- 40 autoveicoli leggeri o
- 10 autoveicoli pesanti o
- 30 motoveicoli o
- 20 veicoli agricoli o
- 20 veicoli di lavoro o
- 20 rimorchi o
- 20 tricicli a motore o
- 20 quadricicli a motore o
- 20 quadricicli leggeri a motore.

3.3 Locali dell'azienda:

- locale di almeno 50 m² per la preparazione e la presentazione dei veicoli,
- area di stazionamento per almeno altri 10 veicoli e
- ufficio con telefono.

3.4 Installazioni aziendali:

- installazioni e utensili per la preparazione e la presentazione di veicoli,
- elevatore o buca, caricabatterie, cric, apparecchio ottico per regolare le luci, strumento omologato per misurare il gas di scarico.

4 Officina di riparazione di autoveicoli leggeri e veicoli analoghi

4.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:

- certificato di capacità di meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o
- 6 anni d'attività professionale nel ramo.

4.2 Portata dell'azienda per

4.21 una licenza di circolazione collettiva:

lavori di riparazione remunerati, che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50 veicoli all'anno;

- 4.22 licenze di circolazione collettive supplementari:
numero di licenze di circolazione collettive $\leq \frac{\sqrt{1+8y}-1}{2}$, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori di riparazione remunerati, che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova, su 50 veicoli supplementari.
- 4.3 Locali dell'azienda:
- locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,
 - area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e
 - ufficio con telefono.
- 4.4 Installazioni aziendali:
- installazioni e utensili per la riparazione di autoveicoli leggeri,
 - elevatore o buca, caricabatterie, impianto per saldare, cric, macchina per montare e smontare pneumatici, apparecchio di equilibratura, apparecchio per controllare la geometria, strumento omologato per misurare il gas di scarico, apparecchio ottico per regolare le luci.
- 5 Officina di riparazione di autoveicoli pesanti**
- 5.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:
- certificato di capacità di meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o
 - 6 anni d'attività professionale nel ramo.
- 5.2 Portata dell'azienda per
- 5.21 una licenza di circolazione collettiva:
lavori di riparazione remunerati, che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 20 veicoli all'anno;
- 5.22 licenze di circolazione collettive supplementari:
numero di licenze di circolazione collettive $\leq \frac{\sqrt{1+8y}-1}{2}$, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori di riparazione remunerati, che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova, su 20 veicoli supplementari.
- 5.3 Locali dell'azienda:
- locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,
 - area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e
 - ufficio con telefono.

5.4 Installazioni aziendali:

- installazioni e utensili per la riparazione di autoveicoli pesanti,
- elevatore o buca, caricabatterie, impianto per saldare, cric, macchina per montare e smontare pneumatici, apparecchio di equilibratura, strumento approvato dal DATEC per misurare il gas di scarico, apparecchio ottico per regolare le luci.

6 Officina di riparazione di motoveicoli e veicoli analoghi

6.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:

- certificato di capacità di meccanico di motoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o
- 6 anni d'attività professionale nel ramo.

6.2 Portata dell'azienda per

6.2.1 una licenza di circolazione collettiva:

lavori di riparazione remunerati, che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 30 veicoli all'anno;

6.2.2 licenze di circolazione collettive supplementari:

numero di licenze di circolazione collettive $\leq \frac{\sqrt{1+8y}-1}{2}$, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori di riparazione remunerati, che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova, su 30 veicoli supplementari.

6.3 Locali dell'azienda:

- locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,
- area di stazionamento per più veicoli e
- ufficio con telefono.

6.4 Installazioni aziendali:

- installazioni e utensili per la riparazione di motoveicoli,
- caricabatterie, impianto per saldare, piattaforma per sollevare motoveicoli, macchina per montare e smontare pneumatici, apparecchio di equilibratura, apparecchio ottico per regolare le luci.

7 Officina di riparazione di veicoli a motore agricoli

7.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:

- certificato di capacità di meccanico per macchine agricole, di meccanico di automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o
- 6 anni d'attività professionale nel ramo.

7.2 Portata dell'azienda per

7.21 una licenza di circolazione collettiva:

lavori di riparazione remunerati, che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 30 veicoli all'anno;

numero di licenze di circolazione collettive $\leq \frac{\sqrt{1+8y}-1}{2}$, dove y sta per il

numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori di riparazione remunerati, che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova, su 30 veicoli supplementari.

7.3 Locali dell'azienda:

- locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,
- area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e
- ufficio con telefono.

7.4 Installazioni aziendali:

- installazioni e utensili per la riparazione di veicoli a motore agricoli,
- caricabatterie, impianto per saldare, strumento approvato dal DATEC per misurare il gas di scarico, apparecchio ottico per regolare le luci.

8 Officina di riparazione di rimorchi

8.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:

- certificato di capacità di meccanico d'automobili o riparatore di auto-veicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o
- 6 anni d'attività professionale nel ramo.

8.2 Portata dell'azienda per

8.21 una licenza di circolazione collettiva:

lavori di riparazione remunerati, che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 30 veicoli all'anno;

8.22 licenze di circolazione collettive supplementari:

numero di licenze di circolazione collettive $\leq \frac{\sqrt{1+8y}-1}{2}$, dove y sta per il

numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori di riparazione remunerati, che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova, su 30 veicoli supplementari.

8.3 Locali dell'azienda:

- locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,
- area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e
- ufficio con telefono.

8.4 Installazioni aziendali:

- installazioni e utensili per la riparazione di rimorchi,
- impianto per saldare, cric.

9 Carrozzeria

9.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:

- certificato di capacità di fabbro di veicoli, lattoniere da carrozzeria, meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o
- 6 anni d'attività professionale nel ramo.

9.2 Portata dell'azienda per

9.2.1 una licenza di circolazione collettiva:

lavori remunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 30 veicoli all'anno;

9.2.2 licenze di circolazione collettive supplementari:

numero di licenze di circolazione collettive $\leq \frac{\sqrt{1+8y}-1}{2}$, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori remunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 30 veicoli supplementari.

9.3 Locali dell'azienda:

- locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,
- area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e
- ufficio con telefono.

9.4 Installazioni aziendali:

- installazioni e utensili per carrozzerie,
- impianto per saldare, cric, apparecchio ottico per regolare le luci.

10 Officina di riparazioni di carrozzerie

10.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:

- certificato di capacità di fabbro di veicoli, lattoniere da carrozzeria, meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o
- 6 anni d'attività professionale nel ramo.

10.2 Portata dell'azienda per

- 10.21 una licenza di circolazione collettiva:
lavori remunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50 veicoli all'anno;
- 10.22 licenze di circolazione collettive supplementari:
numero di licenze di circolazione collettive $\leq \frac{\sqrt{1+8y}-1}{2}$, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori remunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 50 veicoli supplementari.
- 10.3 Locali dell'azienda:
- locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,
 - area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e
 - ufficio con telefono.
- 10.4 Installazioni aziendali:
- installazioni e utensili per officina di riparazioni di carrozzerie,
 - sistema di raddrizzamento (p. es. dozzet), presse mobili, impianto per saldare, apparecchio ottico per regolare le luci, apparecchio per controllare la geometria (piastra graduata), cric.
- 11 Officina per la verniciatura di carrozzerie**
- 11.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:
- certificato di capacità di verniciatore di carrozze, meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o
 - 6 anni d'attività professionale nel ramo.
- 11.2 Portata dell'azienda per
- 11.21 una licenza di circolazione collettiva:
lavori remunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50 veicoli all'anno;
- 11.22 licenze di circolazione collettive supplementari:
numero di licenze di circolazione collettive $\leq \frac{\sqrt{1+8y}-1}{2}$, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori remunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 50 veicoli supplementari.

11.3 Locali dell'azienda:

- locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,
- area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e
- ufficio con telefono.

11.4 Installazioni aziendali:

- installazioni e utensili per officine per la verniciatura di carrozzerie,
- cabina per verniciatura a spruzzo, impianto per miscelare i colori.

12 Selleria per carrozzerie

12.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:

- certificato di capacità di sellaio da carrozzeria, meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o
- 6 anni d'attività professionale nel ramo.

12.2 Portata dell'azienda per

12.21 una licenza di circolazione collettiva:

lavori remunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 20 veicoli all'anno;

12.22 licenze di circolazione collettive supplementari:

numero di licenze di circolazione collettive $\leq \frac{\sqrt{1+8y}-1}{2}$, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori remunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 20 veicoli supplementari.

12.3 Locali dell'azienda:

- locale per la riparazione di almeno 1 veicolo,
- area di stazionamento per almeno 2 altri veicoli e
- ufficio con telefono.

12.4 Installazioni aziendali:

installazioni per una selleria di carrozzerie e tutti gli utensili necessari a un sellaio di carrozzerie.

13 Elettrauto

- 13.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:
- certificato di capacità di elettricista d'automobili, meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o
 - 6 anni d'attività professionale nel ramo.
- 13.2 Portata dell'azienda per
- 13.21 una licenza di circolazione collettiva:
- lavori remunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50 veicoli all'anno;
- 13.22 licenze di circolazione collettive supplementari:
- numero di licenze di circolazione collettive $\leq \frac{\sqrt{1+8y}-1}{2}$, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori remunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 50 veicoli supplementari.
- 13.3 Locali dell'azienda:
- locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,
 - area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e
 - ufficio con telefono.
- 13.4 Installazioni aziendali:
- installazioni e utensili per elettricista d'automobili,
 - strumento omologato per misurare il gas di scarico, banco di prova per elettricista, apparecchio ottico per regolare le luci.

14 Officina per il controllo della geometria

- 14.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:
- certificato di capacità di meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o
 - 6 anni d'attività professionale nel ramo.
- 14.2 Portata dell'azienda per
- 14.21 una licenza di circolazione collettiva:
- lavori remunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50 veicoli all'anno;

- 14.22 licenze di circolazione collettive supplementari:
 numero di licenze di circolazione collettive $\leq \frac{\sqrt{1+8y}-1}{2}$, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori remunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 50 veicoli supplementari.

14.3 Locali dell'azienda:

- locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,
- area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e
- ufficio con telefono.

14.4 Installazioni aziendali:

- installazioni e utensili per officina per il controllo della geometria,
- apparecchio ottico per la misurazione assiale, elevatore o buca, apparecchio per controllare la geometria (piastra graduata).

15 Officina per montaggio di odocronografi

15.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:

- certificato di capacità di elettricista d'automobili, meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o
- 6 anni d'attività professionale nel ramo, e
- autorizzazione del DATEC per officine di montaggio.

15.2 Portata dell'azienda per

15.21 una licenza di circolazione collettiva:

lavori remunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50 veicoli all'anno;

15.22 licenze di circolazione collettive supplementari:

numero di licenze di circolazione collettive $\leq \frac{\sqrt{1+8y}-1}{2}$, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori remunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 50 veicoli supplementari, di veicoli a motore o di corse di prova su 50 veicoli supplementari.

15.3 Locali dell'azienda:

- locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,
- area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e
- ufficio con telefono.

- 15.4 Installazioni aziendali:
installazioni e utensili per montare odocronografi.

16 Officina specializzata in veicoli Diesel

- 16.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:
- certificato di capacità di meccanico d'automobili o riparatore di auto-veicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o
 - 6 anni d'attività professionale nel ramo.
- 16.2 Portata dell'azienda per
- 16.21 una licenza di circolazione collettiva:
lavori remunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50 veicoli all'anno;
- 16.22 licenze di circolazione collettive supplementari:
numero di licenze di circolazione collettive $\leq \frac{\sqrt{1+8y}-1}{2}$, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori remunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 50 veicoli supplementari.
- 16.3 Locali dell'azienda:
- locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,
 - area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e
 - ufficio con telefono.
- 16.4 Installazioni aziendali:
- installazioni e utensili per la riparazione di pompe Diesel,
 - banco di prova per pompe e spruzzatori, strumento approvato dal DATEC per misurare il gas di scarico.

17 Officina specializzata in dispositivi di frenaggio

- 17.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:
- certificato di capacità di meccanico d'automobili o riparatore di auto-veicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o
 - 6 anni d'attività professionale nel ramo.
- 17.2 Portata dell'azienda per
- 17.21 una licenza di circolazione collettiva:
lavori remunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50 veicoli all'anno;

- 17.22 licenze di circolazione collettive supplementari:
 numero di licenze di circolazione collettive $\leq \frac{\sqrt{1+8y}-1}{2}$, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori remunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 50 veicoli supplementari.
- 17.3 Locali dell'azienda:
- locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,
 - area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e
 - ufficio con telefono.
- 17.4 Installazioni aziendali:
- installazioni e utensili per la riparazione di freni, banco di prova di frenaggio.

18 Aziende con grande parco di veicoli a motore

- 18.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:
- certificato di capacità di meccanico d'automobili o riparatore di auto-veicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o
 - 6 anni d'attività professionale nel ramo.
- 18.2 Portata dell'azienda per
- 18.21 una licenza di circolazione collettiva:
 parco di veicoli dell'azienda comprendente almeno 30 veicoli;
- 18.22 licenze di circolazione collettive supplementari:
 numero di licenze di circolazione collettive $\leq \frac{\sqrt{1+8y}-1}{2}$, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva il parco di veicoli dell'azienda deve comprendere 30 veicoli supplementari.
- 18.3 Locali dell'azienda:
 locale per la riparazione di almeno 2 veicoli.
- 18.4 Installazioni aziendali:
- installazioni e utensili per le riparazioni di veicoli,
 - elevatore o buca, caricabatterie, impianto per saldare, cric, macchina per montare e smontare pneumatici, apparecchio di equilibratura, apparecchio per controllare la geometria (piastra graduata), strumento omologato per misurare il gas di scarico, apparecchio ottico per regolare le luci.

19 Aziende che collaudano veicoli

- 19.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:
- certificato di capacità di meccanico d'automobili e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo o in un'officina di riparazione, o
 - 6 anni d'attività professionale nel ramo o in un'officina di riparazione.
- 19.2 Portata dell'azienda per
- 19.21 una licenza di circolazione collettiva:
collaudo di almeno 20 veicoli all'anno;
- 19.22 licenze di circolazione collettive supplementari:
numero di licenze di circolazione collettive $\leq \frac{\sqrt{1+8y}-1}{2}$, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere collaudati annualmente 20 veicoli supplementari.
- 19.3 Locali dell'azienda:
- locale di almeno 50 m² per la preparazione di veicoli;
 - area di stazionamento per almeno altri 2 veicoli e
 - ufficio con telefono.
- 19.4 Installazioni aziendali:
- installazioni e utensili per la preparazione di veicoli,
 - elevatore o buca, caricabatterie, cric, apparecchio ottico per regolare le luci, strumento omologato per misurare il gas di scarico.

20 Aziende attive in più tipi d'esercizi

Alle aziende, attive in più tipi d'esercizi, la cui portata – in funzione del tipo di attività – non raggiunge però quella minima richiesta, può essere rilasciato un attestato di circolazione collettivo se la portata totale dell'azienda equivale alla portata minima prescritta per un solo tipo d'attività e se i locali e le installazioni soddisfano globalmente le esigenze fissate per ciascun tipo di attività.

Allegato 5¹⁹⁴
(art. 10b)

Autorizzazione provvisoria di circolazione in Svizzera

1. Detentore

Cognome/ditta: _____
Nome: _____
Via/n.: _____
CAP/luogo: _____

2. Veicolo da immatricolare

Targhe di controllo n.: _____
Marca/tipo: _____
Telaio n.: _____
Matricola n.: _____

3. Il detentore conferma di avere richiesto in data ... un attestato di assicurazione presso l'assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore ...

4. Il detentore conferma di aver consegnato i documenti seguenti alla posta o all'autorità di ammissione il ...:

- a. Licenza di circolazione per il veicolo da immatricolare o Rapporto di perizia (modulo 13.20 A)
- b. Licenza di circolazione per il veicolo che deve essere ritirato dalla circolazione
- c. Modulo ufficiale con accordo scritto del detentore e del beneficiario (p. es. ditta di leasing) o decisione giudiziaria passata in giudicato concernente i rapporti di proprietà, se è stato iscritto il codice 178 «cambiamento di detentore non autorizzato» nella licenza di circolazione
- d. Per i veicoli sottoposti alla TTPCP¹⁹⁵: certificato di conformità (art. 16 cpv. 2 OTTP¹⁹⁶) o dichiarazione di esenzione allestita a nome del detentore dalla Direzione generale delle dogane (art. 15 cpv. 5 OTTP)

Data: _____ Firma (detentore): _____

¹⁹⁴ Abrogato dal n. II del DCF del 5 set. 1967 (RU **1967** 1329). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5083).

¹⁹⁵ Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

¹⁹⁶ RS **641.811**

Osservazione: Conformemente all'articolo 10b capoverso 1 dell'ordinanza sull'assicurazione dei veicoli, il modulo compilato in modo veritiero deve essere conservato nei veicoli che possono essere utilizzati prima del rilascio della licenza di circolazione. L'*autorizzazione provvisoria di circolazione* è valida per la circolazione in Svizzera sino al rilascio della licenza di circolazione, ma al massimo per 30 giorni dall'entrata in vigore dell'attestato di assicurazione. Essa non è valida per i veicoli a motore e per i rimorchi immatricolati provvisoriamente o utilizzati con licenze temporanee.

